



Regione Lombardia  
IL CONSIGLIO

# LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE A SOSTEGNO DI POPOLAZIONI E IMPRESE NELLE AREE MONTANE


Policy Paper

## **Le agevolazioni finanziarie a sostegno di popolazioni e imprese nelle aree montane**

Policy Paper

190427IST

Aprile 2020



Le agevolazioni finanziarie a sostegno di popolazioni e imprese nelle aree montane

Le agevolazioni finanziarie a sostegno di popolazioni e imprese nelle aree montane

Policy paper promosso da Consiglio regionale della Lombardia nell'ambito della Convenzione attuativa e approvato con Decreto n. 390 del 02/08/2019 prot. 05/08/2019 del Consiglio regionale (Codice PoliS-Lombardia: 190427IST)

PoliS-Lombardia

Dirigente di riferimento: Armando De Crinito

Project Leader: Antonio Dal Bianco

Gruppo di ricerca:

Antonio Dal Bianco, Claudia Bianca Ceffa, PoliS-Lombardia; *Matteo Carrer*, Università degli Studi di Bergamo, *Riccardo Secomandi*, Università degli Studi di Ferrara

Publicazione non in vendita.  
Nessuna riproduzione, traduzione o adattamento  
può essere pubblicata senza citarne la fonte.  
Copyright® PoliS-Lombardia

**PoliS-Lombardia**  
Via Taramelli, 12/F - 20124 Milano  
[www.polis.lombardia.it](http://www.polis.lombardia.it)

## INDICE

Le agevolazioni finanziarie a sostegno di popolazioni e imprese nelle aree montane.....	5
Introduzione .....	5
Diritto e montagna .....	7
La montagna: definizione o delimitazione? .....	7
Le definizioni di montagna nell'ordinamento .....	8
I Comuni montani.....	8
La definizione statistica .....	9
La definizione dell'Unione Europea .....	10
La montagna e i Bacini Imbriferi Montani (BIM).....	12
La definizione utilizzata da Regione Lombardia per le Comunità montane .....	13
L'evoluzione della normativa statale in tema di montagna.....	15
Gli anni '50 e la prima applicazione dell'art. 44, co. 2° Cost.....	16
Le Comunità montane e la l. 1102/1971.....	16
Gli anni '90 verso la regionalizzazione della disciplina.....	17
La legislazione statale e il <i>favor</i> per la montagna .....	17
La legislazione regionale per la montagna .....	23
Premessa .....	23
Metodo di ricerca .....	23
Regione Lombardia .....	24
EMILIA-ROMAGNA .....	29
PIEMONTE .....	30
TOSCANA.....	32
FRIULI VENEZIA GIULIA.....	33
SARDEGNA.....	34
LA SPESA PER LA MONTAGNA IN LOMBARDIA NELLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA FSE FESR 2014-2020.....	37
Le risorse della programmazione europea nei territori montani .....	38
Le risorse dei progetti attivati dalla programmazione europea nei territori montani ....	40
1.3 La ripartizione dei progetti attivati dalla programmazione europea nei territori montani .....	42
Considerazioni conclusive .....	44
Bibliografia .....	45
Appendice.....	47



# Le agevolazioni finanziarie a sostegno di popolazioni e imprese nelle aree montane

## Introduzione

La legislazione nazionale e regionale ha definito alcuni interventi di favore per i territori montani con l'obiettivo di compensare gli svantaggi morfologici e localizzativi che li contraddistinguono rispetto ai territori di pianura, senza però arrivare ad un disegno organico di strumenti di sostegno di tutela e valorizzazione delle aree montane.

Per questo, assume particolare rilevanza la domanda sottesa al policy paper, la definizione delle agevolazioni finanziarie a sostegno di popolazioni e imprese nelle aree montane, volta a conoscere l'insieme degli interventi che a diverso titolo concorrono a rendere meno diseguali i territori montani.

Anticipiamo fin dall'inizio, prima di descrivere la metodologia di indagine adottata, che definire il perimetro delle agevolazioni finanziarie destinate ai territori montani sconta almeno due questioni di rilievo su cui è bene riflettere.

La prima, trattata nella prima parte del policy paper, è la delimitazione delle aree montane, che sembra secondaria, ma in realtà riflette il sovrapporsi di diverse definizioni, non ultima quella adottata a livello comunitario, che tendono a sfumare i confini rigidi della cd. "montagna legale", ampliandola o restringendola a seconda delle finalità perseguite.

La seconda è più sottile e attiene all'obiettivo che si pongono gli interventi a sostegno di popolazioni e imprese nelle aree montane. Ci è parso utile considerare come oggetto della ricognizione normativa le agevolazioni finanziarie che rispondono all'obiettivo di ridurre i divari con le aree a pendenza zero e a compensare gli svantaggi del vivere in montagna, oppure quelli che promuovono lo sviluppo del territorio montano, escludendo dall'analisi le misure a carattere agevolativo che possono interessare la popolazione e le imprese dei territori montani nella quale rientrano diversi interventi per i quali il fattore territoriale, pur essendo rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione, non costituisce l'obiettivo prioritario dell'intervento (si pensi ad esempio alle agevolazioni per promuovere la qualità delle filiere agricole o la protezione dell'ambiente che possono interessare tra i beneficiari anche, ma non esclusivamente, i territori montani).

La distinzione non è di poco conto e riduce considerevolmente il perimetro dell'analisi. Peraltro, lo stesso termine agevolazione farebbe intendere che gli interventi censiti dovrebbero avere un contenuto di aiuto che differenzia i beneficiari localizzati nei territori montani rispetto alla platea dei destinatari della misura.

Si tenga presente inoltre che non esistono lavori pregressi che trattino l'argomento delle agevolazioni finanziarie per i territori montani. Le ricerche disponibili<sup>1</sup> sui territori montani si concentrano prevalentemente sugli aspetti normativi. Altri lavori sulla montagna<sup>2</sup> hanno come focus le risorse destinate ai territori montani e in particolare la spesa dei fondi europei. Anche per questo motivo, il quadro parziale sulle agevolazioni finanziarie offerto in questo lavoro viene tracciato facendo ricorso in prima battuta all'analisi dei testi normativi, senza arrivare ad una indicazione degli importi che pone ulteriori questioni metodologiche (in ordine alla quantificazione monetaria dell'aiuto erogato dalle pubbliche amministrazioni, si pensi ad esempio al caso delle agevolazioni fiscali)<sup>3</sup>.

Un possibile rimedio alla mancanza di dati sulle agevolazioni per i territori montani viene dall'analisi della spesa pubblica per i territori montani. Nel paper vengono analizzati i dati di fonte Open coesione sul Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), banca dati aperta che consente di ricostruire parte dei flussi finanziari diretti ai territori montani. Si tratta di un esercizio che evidenzia al più come la montagna attiri alcuni fondi dai progetti europei, specie per alcuni obiettivi tematici collegati alla gestione del patrimonio culturale e delle risorse naturali.

Oltre ai fondi FSE e FESR sarebbe possibile analizzare la spesa pubblica che transita dal bilancio regionale e la spesa che transita dagli Organismi pagatori regionali per i fondi PAC.

È bene precisare che la spesa pubblica regionale destinata ai territori montani è un aggregato potenzialmente molto più ampio di quello delle agevolazioni finanziarie a cui fa riferimento il presente paper. Da questo punto di vista un'analisi approfondita del bilancio regionale potrebbe dare oltre alle agevolazioni di spesa, anche una buona approssimazione delle agevolazioni indirette che interessano i territori montani, soprattutto per le misure rivolte a settori di attività (turismo ad esempio) che sono localizzate prevalentemente, anche se non esclusivamente, nei territori montani.

Sarebbe quindi opportuno, volendo ampliare l'analisi alle diverse agevolazioni di spesa dirette ai territori montani, considerare in prospettiva la spesa del bilancio regionale e dell'Organismo pagatore regionale con l'avvertenza che non tutta la spesa che si localizza in montagna è spesa "in favore" dei territori montani.

Un'altra questione aperta sul perimetro di indagine è quella relativa all'inclusione degli interventi di carattere infrastrutturale (come ad esempio il piano di infrastrutturazione per la Banda ultra larga rivolto alle aree bianche che includono anche aree montane) che portano dei benefici diretti ai territori montani in termini di maggior accessibilità ai servizi, ma che a nostro avviso non sono rubricabili come agevolazioni finanziarie destinate ai territori di montagna. Gli investimenti pubblici in senso lato si traducono in effetti duraturi sulla qualità

---

<sup>1</sup> Si citano in particolare i lavori di Matteo Carrer Diritto e montagna. Elementi per un'indagine costituzionale, Aracne editore e La sussidiarietà alla prova delle zone montane, Bergamo University Press e Analisi della normativa inerente ai territori montani a cura dell'ISSIRFA.

<sup>2</sup> Vedi ad esempio IRES (2019) Le montagne del Piemonte ed Ervet (2013) Le montagne regionali: caratterizzazione e opportunità di sviluppo.

<sup>3</sup> Parte delle informazioni sulle agevolazioni fiscali concesse a livello nazionale possono essere estrapolate dal Rapporto annuale sulle spese fiscali redatto dal MEF. Per tali agevolazioni il mancato gettito stimato, che fornisce una misura dell'agevolazione concessa, è disponibile a livello nazionale.

della vita nelle zone di montagna e intervengono a correggere gli squilibri in termini di dotazioni di capitale pubblico che affliggono i territori periferici con bassa densità abitativa. Tuttavia, a differenza delle agevolazioni finanziarie che individuano dei destinatari, per gli investimenti pubblici non è sempre agevole individuare i beneficiari dell'intervento e di conseguenza l'attribuzione ai territori montani della relativa agevolazione.

Il paper si articola in tre parti. Nella prima viene analizzata la definizione di montagna, nella seconda vengono elencati e descritte le norme nazionali e regionali che contengono interventi agevolativi a favore della popolazione e delle imprese dei territori montani. L'ultima presenta un'analisi della spesa del POR FESR e FSE nei comuni montani lombardi.

## Diritto e montagna

L'articolo 44, secondo comma, della Costituzione recita:

“la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”.

Questa è la base costituzionale e non vi è dubbio che per il tramite degli art. 5 e 117 Cost. il coinvolgimento del legislatore sia a livello centrale, sia a livello delle autonomie regionali sia da intendersi costituzionalmente dovuto.

Si affronteranno qui un problema preliminare e tre aspetti di merito. Il problema preliminare è la centralità della definizione o delimitazione della montagna.

Nel merito, la prima questione riguarda come il legislatore statale e regionale (limitatamente alla Lombardia) hanno declinato la delimitazione delle aree montane. La seconda questione sintetizza l'evoluzione della legislazione statale sulla montagna. La terza parte di merito entra nello specifico di una serie di norme statali e regionali che contengono agevolazioni finanziarie a favore delle zone montane.

### La montagna: definizione o delimitazione?

La montagna esiste in natura esclusivamente come grande ammasso roccioso elevato rispetto al livello del mare: ogni altra considerazione (ad esempio, affermazioni ripetutamente diffuse secondo cui in Italia la montagna costituisce circa il 34% della superficie o interessa circa il 50% dei Comuni) è rimessa a una definizione<sup>4</sup>. In particolare, alla definizione data dalla legge. Senza avere chiaro che la quantificazione e la precisa indicazione della montagna dipende da una definizione, si perde di vista il ruolo fondamentale del legislatore nel definire i confini della montagna: questa operazione corrisponde ad una vera e propria creazione – nel senso di conferimento di significato giuridico – della montagna.

I due punti fondamentali evocati dall'art. 44, co. 2° Cost. sono i seguenti: l'esistenza di “zone montane” che sono citate in Costituzione e il concetto di “favore”. È evidente che i due aspetti sono fortemente collegati.

Prima di analizzare la normativa statale e regionale che dispone provvedimenti a favore delle zone montane, è indispensabile soffermarsi sul problema definitorio e domandarsi: l'art. 44

---

<sup>4</sup> Nel caso dell'esempio appena fatto, in realtà a due definizioni: la definizione statistica e quella legale.

co. 2° Cost. richiede una definizione generale, strutturale, unica e inequivocabile di zone montane da parte del legislatore da dettare prima di qualsiasi intervento “a favore”? la risposta è negativa.

Non c'è una necessità logica di una definizione di quel tipo. Di certo, una definizione complessiva, coerente e solida di montagna chiarirebbe il quadro, aiuterebbe gli interpreti, darebbe una struttura chiara alla disciplina. Tuttavia, ciò non è indispensabile, potendo il legislatore decidere come e dove intervenire in attuazione della Costituzione senza passare attraverso un filtro preliminare definitorio.

All'opposto di questa ipotesi ordinata si colloca, com'è facile immaginare, una totale incertezza sulle definizioni, che si sovrappongono e persino contraddicono a vicenda. Anche questa condizione nell'ordinamento sarebbe da evitare proprio in funzione di una ordinata attuazione della Carta fondamentale e dello stesso principio di certezza del diritto.

Entrando negli aspetti tecnici, vi sono almeno due modi per indicare la montagna da parte del legislatore: la prima è darne una definizione, la seconda una indicazione. Nel primo caso, la norma indicherà dei requisiti da verificare secondo una data procedura, nel secondo caso la norma conterrà un elenco di territori da ritenersi montani.

Si può dire che il legislatore repubblicano ha seguito **entrambi** i metodi e ha sostanzialmente **sovrapposto** gli interventi definitori sulla montagna senza curarsi della coerenza complessiva del risultato.

## Le definizioni di montagna nell'ordinamento

Il primo aspetto di merito della normativa di cui occuparsi è la definizione di montagna nell'ordinamento italiano.

Si affrontano qui **cinque** definizioni: i comuni montani (l. 991/1952); la definizione statistica; la definizione dell'UE; i Bacini Imbriferi Montani e le Comunità montane (l.r. Lombardia 19/2008).

### I Comuni montani

La l. 991/1952 all'art. 1, co. 1 dava la seguente definizione:

«Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400.»

Come si vede, la legge faceva corrispondere i territori montani con i territori dei Comuni che avessero presentato determinate caratteristiche oggettive che possono essere ricondotte a due indicatori: quello altimetrico puro (600 m.s.l.m.) e quello economico-sociale, indicato dal reddito catastale.

La decisione sul singolo Comune era rimessa a un organo tecnico, la Commissione censuaria, la quale, aveva «facoltà di includere nell'elenco stesso i Comuni, o le porzioni di Comune, anche non limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai Comuni già classificati montani nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici ai sensi del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33».

Ecco, dunque, creati due fondamenti dell'attuazione della norma costituzionale: il limite dalla montagna fissato in corrispondenza dei confini comunali e la "montagna legale" (ovvero Comuni che si trovino in "pari condizione", il che sottintende che non rispettino in pieno i requisiti altimetrici e catastali di cui all'art. 1, co. 1° l. cit.).

A sua volta, la categoria dei Comuni montani si suddivide in due sottotipologie: i Comuni totalmente montani e i Comuni parzialmente montani.

Sin qui la normativa, che resta fondamentale nonostante l'art. della l. 991/1952 sia stato abrogato dalla l. 142/1990. Da quel momento in poi, infatti, l'elenco dei Comuni montani è sopravvissuto, anche se è divenuto impossibile operare modifiche al di fuori di un costante aggiornamento, curato dall'UNCEM prima e dall'ISTAT poi, che ha riguardato esclusivamente le modifiche al territorio comunale (soprattutto le fusioni intervenute).

## La definizione statistica

L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha elaborato sin dagli anni '50 un criterio che è in sostanziale concorrenza con quello sopra riportato della definizione legale di montagna nell'uso, sia comune sia a livello specialistico.

Si tratta della definizione statistica (o altimetrica) di montagna. È bene aggiungere che mentre la legge 991/1952 identifica soltanto i Comuni montani (totalmente e parzialmente tali) e non dà alcuna definizione né denominazione ai Comuni che non rientrano nell'elenco – sono i Comuni cd. "non montani", spesso abitualmente chiamati anche Comuni di pianura – la classificazione Istat propone una tripartizione del territorio italiano: montagna, collina e pianura.

«Per zona di montagna ai fini statistici, s'intende il territorio caratterizzato dalla presenza di notevoli masse rilevate aventi altitudini, di norma, non inferiori a 600 metri nell'Italia settentrionale e 700 metri nell'Italia centro-meridionale e insulare. Gli anzidetti livelli altitudinali sono suscettibili di spostamento in relazione ai limiti inferiori delle zone fitogeografiche dell'Alpinetum, del Picetum e del Fagetum, nonché in relazione ai limiti superiori delle aree di colture in massa della vite nell'Italia settentrionale e dell'olivo nell'Italia centro-meridionale e insulare. Le aree intercluse tra le masse rilevate, costituite da valli, altipiani ed analoghe configurazioni del suolo, s'intendono comprese nella zona di montagna»<sup>5</sup>

La classificazione prevede anche la divisione in otto zone altimetriche dell'intero territorio nazionale. Per la precisione, esse sono le seguenti: 0-299 mslm; 300-599 mslm; 600-899 mslm; 900-1199 mslm, 1200-1499 mslm, 1500–1999 mslm, 2000-2499 mslm e oltre i 2500 mslm. Le

---

<sup>5</sup> Circostrizioni statistiche metodi e norme, serie C, n. 1 agosto 1958, reperibile in <https://ebiblio.istat.it>

zone altimetriche di montagna e di collina sono state divise, per tener conto dell'azione moderatrice del mare sul clima, rispettivamente in zone altimetriche di montagna interna e collina interna e di montagna litoranea e collina litoranea, comprendendo in queste ultime i territori, esclusi dalla zona di pianura, bagnati dal mare o in prossimità di esso.<sup>6</sup>

È in ragione di questa definizione che i dati statistici vengono sempre declinati secondo montagna, collina e pianura; mentre per la legge esistono solo i Comuni montani. È per questo che i dati comunemente diffusi non combaciano e, in particolare, i Comuni montani comprendono una fascia di territorio (attorno al 50% del territorio nazionale) più ampia di quanto non sia considerata la montagna statistica (attorno al 35%).

Da qui è facile dedurre perché la definizione legale appaia, anche e soprattutto ai critici, più generosa (se non ingiustificata) rispetto a quella statistica, creando la percezione di una montagna giuridica irrealistica, finalizzata – il passo comunicativo è breve, se non brevissimo – al drenaggio (se non allo spreco) di risorse pubbliche.

Ad un'analisi più attenta, si vede come, semplicemente, i due criteri appartengano a due concezioni radicalmente diverse e, perciò, inconfrontabili.

## La definizione dell'Unione Europea

Per quanto riguarda il diritto dell'Unione europea, la prima norma da prendere in considerazione è l'art. 174 TFUE, secondo il quale, al par. 2: «l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite». Secondo il successivo par. 3: «tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna».

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva del consiglio 28 aprile 1975 n. 268 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate:

«Gli Stati membri comunicano alla Commissione i limiti delle zone che possono figurare, per le caratteristiche di cui all'art. 3, nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate».

Le caratteristiche di cui all'art. 3 della direttiva citata – riprese e confermate a più riprese anche da altre fonti normative a distanza di tempo<sup>7</sup> – sono le seguenti:

«Le zone agricole svantaggiate comprendono zone di montagna nelle quali l'attività agricola è necessaria per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale, soprattutto per proteggere dall'erosione o per rispondere ad esigenze turistiche, ed altre zone in cui non sono assicurati il mantenimento di un livello minimo di popolazione o la conservazione dell'ambiente naturale.

Tali zone devono essere dotate di infrastrutture sufficienti, in particolare per quanto concerne le vie di accesso alle aziende, l'elettricità e l'acqua potabile e, per le zone a

---

<sup>6</sup> I criteri di classificazione sono contenuti nella pubblicazione citata del 1958 e confermati dalle pubblicazioni successive. Da ultimo: ISTAT, Annuario Statistico Italiano, 2017, reperibile in <https://www4.istat.it/it/files/2017/12/C01.pdf> - p.20

<sup>7</sup> Ad esempio, è ripresa identica dall'art. 32 par. 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

vocazione turistica, la depurazione delle acque. In mancanza di tali infrastrutture, occorre prevederne la realizzazione a breve scadenza nei relativi programmi pubblici. Le zone di montagna sono composte di comuni o parti di comuni che devono essere caratterizzati da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e un notevole aumento dei costi dei lavori:

- a causa dell'esistenza di condizioni climatiche molto difficili, dovute all'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
- ovvero, ad un'altitudine inferiore, a causa dell'esistenza, nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso
- ovvero, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, a causa della combinazione dei due fattori, purché la loro combinazione comporti uno svantaggio equivalente a quello che deriva dalle situazioni considerate nei primi due trattini.

Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale, sono composte di territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione, che devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltura e all'intensificazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo;
- b) a causa della scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura;
- c) scarsa densità o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima.

Possono essere assimilate alle zone svantaggiate ai sensi del presente articolo, limitate zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici e nelle quali il mantenimento dell'attività agricola è necessario per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale e la vocazione turistica o per motivi di protezione costiera. La superficie complessiva di tali zone non può superare, in uno Stato membro, il 2,5% della superficie di tale Stato.»

**Riassumendo**, la montagna nel diritto comunitario rileva in quanto zona economicamente svantaggiata, non in quanto tale ma unitamente ad altre tipologie di zone svantaggiate. Tale svantaggio è "grave" e "permanente" ed è dovuto a deficit naturali che abbiano impatto economico.

Altitudine e forti pendii rilevano nella mancanza o nella difficoltà di meccanizzazione delle lavorazioni agricole. La scarsa produttività del terreno, la regressione demografica riguardano di nuovo l'attività agricola e caratterizzano non tanto la montagna quanto qualsiasi zona.

Ne discende che l'approccio comunitario è parziale sotto diversi aspetti: per attenzione, per tipologia di attività economica e per la stessa considerazione, esclusivamente votata al rimedio di svantaggi e incompatibile con la valorizzazione di risorse.

Questo approccio è coerente con la politica comunitaria in tema agricolo, la quale si declina nella PAC e richiede la collaborazione degli Stati membri sia quanto a determinazione delle

zone montane sia quanto a implementazione degli aspetti concreti delle politiche (il riferimento è soprattutto ai bandi regionali del Piano di Sviluppo Rurale).

Ogni Regione, a tale proposito, si dota di un proprio Piano di Sviluppo Rurale (PSR) settennale, che nel periodo corrente è 2014-2020.

Dal punto di vista operativo, il PSR si declina in sei priorità d'azione<sup>8</sup>, le priorità sono raggiunte tramite misure e le misure sono suddivise in sotto-misure. Le misure finanziano operazioni. Le operazioni sono finanziate da bandi regionali.

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) di Regione Lombardia si dedica anche alle zone montane. Nell'ambito della Priorità 3, riguardante il settore agricolo, si afferma la necessità di valorizzare i distretti agricoli al fine di contrastare la marginalizzazione socio-economica delle aree rurali e di quelle svantaggiate di montagna. Viene indicata come esigenza la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura nelle aree montane, onde evitarne lo spopolamento e l'abbandono, favorendo l'aumento della dotazione di infrastrutture (rete idrica e gas, linee telefoniche, servizi alla popolazione e alle imprese). Inoltre l'infrastrutturazione delle aree rurali e montane viene considerata indispensabile anche ai fini della diffusione della banda ultra larga.

Nello specifico, il PSR prevede, nell'Operazione 13, l'erogazione di un contributo rivolto agli agricoltori che intendono proseguire la loro attività in zone svantaggiate di montagna, finalizzato a compensare i maggiori costi che questi si trovano a sostenere rispetto a coloro i quali operano in zone di pianura. Sono stati stanziati 11,5 milioni di euro l'anno per il triennio 2015-2017, e 13 milioni annui per il biennio 2018-2019.

Anche altri bandi di incentivi allo sviluppo dell'agricoltura prevedono specifiche riserve per le zone svantaggiate di montagna, come individuate dall'Allegato B del PSR. In particolare l'Operazione 4.1.01, "Incentivi per investimenti finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole" e l' Operazione 6.1.01, "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori"

## La montagna e i Bacini Imbriferi Montani (BIM)

Merita un cenno anche la definizione dei Bacini imbriferi montani, i quali, come noto, non costituiscono un ente locale ma sono finalizzati alla gestione di importanti risorse economiche per la montagna che inevitabilmente hanno riflessi sul funzionamento della *governance* degli enti territoriali.

Secondo l'art. 1, co. 1 della l. 959/1953 «il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura e foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i "bacini imbriferi montani" nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove

---

<sup>8</sup> Priorità 1 – Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione; Priorità 2 – Potenziare la redditività delle aziende agricole e competitività dell'agricoltura; Priorità 3 – Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione del rischio; Priorità 4 – Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi; Priorità 5 – Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO<sub>2</sub>; Priorità 6 – Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso».

Ci si può domandare, alla lettura di tale disposizione, cosa sia il Bacino imbrifero montano sotto il profilo puramente giuridico. Esso è nient'altro che un territorio così denominato dalla legge e determinato dal decreto ministeriale. Dal punto di vista concreto – cioè extragiuridico ma considerato in quanto presupposto scientifico della determinazione giuridica – si tratta del territorio che raccoglie le acque piovane che alimentano un corso d'acqua. Il Bacino imbrifero distingue dal bacino idrografico, il quale raccoglie acque meteoriche e acque provenienti dallo scioglimento di ghiacci e nevi e dal bacino idrogeologico, il quale comprende il deflusso delle acque superficiali e anche delle acque sotterranee. Si tratta, dunque, di una definizione naturalistica, che prescinde dai confini amministrativi e che la legge non definisce, limitandosi a ricondursi alla discrezionalità della determinazione in concreto per decreto, discrezionalità che viene peraltro mitigata dall'oggettività delle misurazioni rilevabili sul terreno.

Nel caso della normativa sulla produzione dell'energia da fonte idroelettrica, la montagna discende da una determinazione precisa (sia pure, *more solito*, sottoposta alle determinazioni di una disciplina scientifica esterna) e naturalistica. Prescinde dalle ripartizioni amministrative, anche se viene poi ricondotta agli enti locali in una seconda fase, quella della gestione dei sovracani. Esiste una chiara corrispondenza tra la funzione che svolge il Bacino imbrifero e la sua determinazione: in altri termini, non è una definizione generale di montagna. La stessa discrepanza con le ripartizioni amministrative è giustificata dal dato oggettivo dello sfruttamento delle risorse naturali.

Dunque, per quanto rappresenti una versione totalmente diversa di definizione di montagna e per quanto questa versione sia legata a scelte oggettivamente valutabili, non rappresenta un criterio generale autenticamente alternativo. Tutto ciò nonostante tale definizione muove risorse economiche che non è eccessivo definire strategiche rispetto ai territori montani.

## La definizione utilizzata da Regione Lombardia per le Comunità montane

Le Comunità montane sono un ente locale che, dopo aver conosciuto ampia diffusione immediatamente dopo l'istituzione, ha conosciuto alterne vicende.

Originariamente previste dalla legislazione statale (l. 1102/1971) sono state istituite con legge regionale. Con l'approvazione del TUEL, sono da ultimo previste all'art. 27 d.lgs. 267/2000. Un passaggio fondamentale è stata la riforma del Titolo V, con la quale lo Stato si è attribuito come competenza esclusiva la «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane» (art. 117, co. 2°, lett. p).

La Corte costituzionale, sulla base di tale disposizione costituzionale, ha ritenuto che «rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia relativa alla "legislazione elettorale" e agli "organi di governo" degli enti territoriali sub regionali. Ciò in quanto in essa si fa espresso riferimento ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane e l'indicazione deve ritenersi tassativa. Da qui la conseguenza che la disciplina delle Comunità montane, pur in presenza della loro qualificazione come enti locali contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000,

rientra ora nella competenza legislativa residuale delle Regioni» (sentt. 456/2005 e 244/2005).

Un ulteriore passaggio fondamentale è avvenuto alla fine degli anni 2000, in corrispondenza con la crisi economica. La legge finanziaria 2008 (l. 244/2007) ha disposto il riordino delle Comunità montane, da effettuarsi da parte delle Regioni (su cui, sent. 237/2009 Corte cost.) e la legge finanziaria 2010 (l. 191/2009) ha infine disposto l'azzeramento dei trasferimenti statali.

La Regione Lombardia ha ritenuto – a differenza di molte altre Regioni – di mantenere le Comunità montane, peraltro riorganizzandone l'assetto con la l.r. 19/2008. Ciò che interessa maggiormente è la definizione delle "zone montane": ebbene, l'art. 2 l.r. 19/2008 tratta di "delimitazione delle zone omogenee" all'interno delle quali provvedere al riordino degli enti, così come previsto dalla legge 244/2007 (peraltro in piena sintonia con la normativa previgente). Il legislatore lombardo ha individuato le zone omogenee così come risultanti dall'allegato A alla legge stessa, comprendenti i comuni "totalmente montani" e "parzialmente montani" della Lombardia, «secondo la classifica dei territori montani determinata ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), già inclusi nelle zone omogenee alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della continuità geografica e geomorfologica, nonché della migliore funzionalità per lo svolgimento dei servizi».

Il rinvio fa riferimento genericamente alla l. 1102/1971 e genera alcune perplessità: infatti, l'art. 3 della l. 1102/1971 (rubricato esattamente "classifica e ripartizione dei territori montani") risulta abrogato a far data dal 1990. In ogni caso, quella norma non aveva contenuto proprio e si appoggiava alla già menzionata definizione offerta dalla l. 991/1952. Anche se si osservasse che il rinvio del legislatore lombardo non è ad uno specifico articolo ma all'intero complesso delle disposizioni della legge statale, è evidente che il riferimento cade nel vuoto.

Di conseguenza, le "zone montane" di Lombardia costituiscono la somma del territorio dei Comuni elencati nell'Allegato A della legge regionale 19/2008. È evidente che il meccanismo è mutuato da quello dei Comuni montani a suo tempo previsto dall'elenco creato dalla legge del 1952. Peraltro, quando alcuni Comuni non montani di Lombardia domandarono di entrare a far parte delle Comunità montane la richiesta venne rigettata proprio in ragione dello *status* di Comune non montano (Delibera di Consiglio Regionale 28 ottobre 2008 n. VIII/720).

Peraltro, la sovrapposizione tra Comuni montani e Comuni parte delle Comunità montane di Lombardia non è perfetta: i Comuni capoluogo di Provincia non possono appartenere alle Comunità montane e ciò comporta che gli elenchi differiscono con riguardo alle città di Lecco, Varese, Como e Sondrio.

Infine, non costituisce definizione di "zona montana" – nemmeno in senso indiretto – la creazione e la regolamentazione delle "aree interne". Resta vero che spesso le aree interne sono zone di montagna, ma non c'è corrispondenza tra le due definizioni. Dunque, alcuni interventi "a favore" della montagna passano anche attraverso la Strategia per le aree interne senza che ciò si vada a sostituire a quanto osservato sopra.

#### **BOX – AREE INTERNE LOMBARDIA**

Nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), per la Lombardia riveste un ruolo chiave l'Asse VI del POR FESR 2014-2020, dedicata allo sviluppo turistico, nella quale si prevede una strategia rivolta a territori che presentano problemi in termini di andamento demografico, isolamento geografico e accesso ai principali servizi per la cittadinanza (sanità, trasporti, istruzione).

Lo scopo della Strategia è appunto quello di risollevarle le Aree Interne, accrescendone l'attrattività e migliorandone la dotazione di servizi pubblici. Non vi sono specifici riferimenti ai territori montani, ma è significativo sottolineare il fatto che ad oggi Regione Lombardia ha individuato quattro Aree Interne, tutte situate in zone montuose:

Aree di "Alta Valtellina" e "Valchiavenna" (Dgr 2672/2014)

Aree di "Appennino Lombardo-Oltrepò Pavese" e "Valli del Lario-Alto Lago di Como" (Dgr 5799/2016)

Nel portare avanti l'azione di sviluppo delle Aree Interne è necessario uno stretto coordinamento tra le politiche di settore e i diversi attori che operano sul territorio: a tale fine, viene sottoscritto un Accordo di Programma Quadro (APQ) per ciascuna area, sottoscritto da Regione, Ministeri competenti e Comuni, contenente gli obiettivi, gli impegni delle parti, le risorse, ecc.

Anche le **province montane di confine** (previste dalla l. 56/2014 cd. legge Delrio) non costituiscono una definizione aggiuntiva di montagna, per quanto riguardino disposizioni a favore di determinati territori montani.

## L'evoluzione della normativa statale in tema di montagna

Il secondo punto da analizzare comporta una sintetica rassegna della legislazione della Repubblica – intesa, ai sensi dell'art. 114 Cost. – come composta da Stato e Regioni.

Un'annotazione preliminare: i tre momenti fondamentali, scanditi da altrettante leggi di attuazione dell'art. 44, co. 2° Cost., non vanno intesi in senso rigido. Per due motivi. Primo, nessuna di queste leggi – nemmeno la prima, pur intitolata "provvedimenti in favore dei territori montani" – può essere intesa o è mai stata intesa dal legislatore come piena, integrale e persino organica normativa di attuazione della norma costituzionale. Secondo, gli interventi si sono sempre caratterizzati per riguardare settori determinati e, successivamente, per integrarsi e sovrapporsi reciprocamente. Terzo, non bisogna commettere l'errore metodologico di far eccessivo affidamento sui "paradigmi" del legislatore. Ovvero, considerare le scelte che fondano i principi della normativa come espressione di un'evoluzione progressiva volta al miglioramento costante tale per cui la normativa successiva è valorialmente superiore alla precedente. Errore facile da leggere in un'ottica puramente giuridica, dove il criterio della successione cronologica delle norme non ha nulla a che vedere con le visioni che ispirano le scelte del legislatore; errore in cui non incorrere nemmeno sotto il profilo epistemologico.

Ciò premesso, le leggi fondamentali che si commentano sono le seguenti: la l. 991/1952; la l. 1102/71 e la l. 97/1994.

## Gli anni '50 e la prima applicazione dell'art. 44, co. 2° Cost.

La l. 991/52, fondamentale per aver definito il concetto di “comune montano” (definizione poi abrogata dalla l. 142/1990) si occupava di: mutui di miglioramento e mutui per l'artigianato montano (art. 2); sussidi e concorsi dello Stato per opere di miglioramento (art. 3); contributi per la gestione dei boschi e dei pascoli nonché contributi per studi sul «più razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali» (artt. 4 e 5); demanio forestale (art. 6); espropriazione dei terreni (art. 7); agevolazioni fiscali (art. 8, dichiarato incostituzionale con sent. 370/1985 Corte cost.); enti per la difesa montana (artt. 9-13) e la bonifica (artt. 14-30). Si segnalano, negli anni '50, normative in diversi settori riguardanti la montagna, quali l'istruzione, con la l. 90/1957, “Provvedimenti a favore della scuola elementare di montagna”; il d.P.R. 987/1955, che nel suo lungo articolato dispone il “Decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste”, prevedendo – tra le altre cose – per la prima volta (art. 13) la possibilità di costituire un «consorzio a carattere permanente, denominato Consiglio di Valle o Comunità montana»; la l. 959/1959, recante “norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici”, fondamentale per la costituzione dei Bacini imbriferi montani e, in generale, per la regolazione della produzione di energia da fonti rinnovabili presenti pressoché esclusivamente in montagna, le centrali idroelettriche.

## Le Comunità montane e la l. 1102/1971

La l. 1102/1971 è orientata allo sviluppo della montagna, con disposizioni riguardanti le Comunità montane (artt. 3 e 4), i piani di sviluppo economico-sociale (artt. 5, 6), urbanistico (art. 7), nonché norme di agevolazione fiscale (art. 12, sui trasferimenti di proprietà dei fondi rustici), di autorizzazione di spesa pubblica (art. 15) e investimenti pubblici (art. 16).

Gli anni '70 coincidono con l'entrata in funzione delle Regioni ordinarie e si registra tra i trasferimenti effettuati dal d.P.R. 616/1977 il trasferimento delle «funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e bonifica montana, anche interregionali» (art. 73, co. 1°).

Un punto importante da segnalare è che l'art. 3 co. 2° della l. 1102/71 disponeva che «la classifica dei territori montani predetti sarà valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento», irrigidendo così oltremodo la classificazione dei territori montani operata nel 1952 e rendendo generale ed onnicomprensiva una norma finalizzata agli scopi della legge stessa e solo apparentemente dotata di sistematicità.

L'istituzione delle Comunità montane comporta l'ingresso massiccio della legislazione regionale nella regolamentazione complessiva della montagna. Ogni Regione, ordinaria e speciale, approva la propria legge sulle Comunità montane, anche in forma di legge generale sulla montagna.

Per la Regione Lombardia, si segnalano in quel periodo: la l.r. 23/73 e 24/73 (sulle comunità montane e i relativi statuti); 12/74 “interventi a favore della montagna” (abrogata) e la l.r. 86/83 riguardante il piano delle aree regionali protette.

## Gli anni '90 verso la regionalizzazione della disciplina

La l. 97/94 “nuove disposizioni per le zone montane” si inserisce in un’azione riformatrice già iniziata dalla l. 142/1990 e istituisce il “fondo nazionale per la montagna”, alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione economica le cui risorse hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale, e sono impiegate secondo criteri stabiliti da leggi regionali (art. 2). Tale fondo era innestato nel fondo previsto dall’art. 19, co. 5 d.lgs. 96/93 (art. 25 l. 97/94).

La l. 97/94 prevede anche norme per la conservazione dell’integrità dell’azienda agricola (art. 4 e 5), la tutela ambientale (art. 7), esercizio associato di funzioni e servizi pubblici (art. 11), agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali (art. 16), pluriattività (art. 17), incentivi per l’insediamento (art. 19).

Ulteriori norme aprono uno spazio al legislatore regionale. Si ricorda il d.lgs. 114/1998, art. 6, co. 1, lett. e impegna le Regioni alla programmazione della rete distributiva per «salvaguardare e riqualificare la rete distributive nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la ricostruzione del tessuto commerciale».

Per la Regione Lombardia, si segnala nello stesso periodo la l.r. 30/1991 “interventi finalizzati all’agricoltura in montagna”.

All’iniziale coinvolgimento del legislatore regionale, anche per effetto della riforma del Titolo V, segue una sostanziale dispersione regionale della normativa che riguarda la montagna, con interventi differenziati Regione per Regione e l’assenza di una normativa di sistema da parte dello Stato centrale.

Il caso emblematico è quello delle Comunità montane, per le quali la legge finanziaria del 2008 (l. 244/2007) impose alle Regioni il riordino agendo sulla leva dei trasferimenti statali, prima compressi e poi azzerati già a partire dalla finanziaria 2010 (l. 191/2009). Ciò ha provocato, da un lato, la soppressione degli enti con legge regionale (o, in alternativa, il finanziamento in proprio, come ha fatto Regione Lombardia), dall’altro la regionalizzazione della competenza legislativa, stabilita inequivocabilmente dalla Corte costituzionale con conseguente perdita da parte del legislatore statale di quel potere di istituzione che pure aveva condiviso con le Regioni all’inizio degli anni '70. Caso emblematico poiché la polverizzazione della disciplina in molti aspetti è un tratto caratteristico della legislazione sulla montagna dagli anni 2000 in poi.

## La legislazione statale e il *favor* per la montagna

La legislazione statale a favore dei territori montani si avvale di diversi strumenti di intervento a vantaggio dei residenti, di specifici settori di attività o degli enti locali e rispondono a diverse finalità (tutela del reddito, riduzione dei costi degli svantaggi morfologici, promozione dello sviluppo locale).

- Esenzione fiscale di Livigno

Risulta tuttora in vigore la l. 17 luglio 1910, n. 516, con la quale «il comune di Livigno è dichiarato fuori della linea doganale». Ciò comporta l’esenzione da una serie di imposte

che fanno del Comune lombardo una zona extradoganale con annessi vantaggi per il commercio e il turismo.

Tale misura si rivela oltremodo semplice, chiara e di facilissima redazione tecnica dal punto di vista metodologico dimostra come una previsione limpida da parte del legislatore può avere effetti notevolissimi. Dal punto di vista del merito, ovviamente, è concepibile solo come deposito del passato e come eccezione consolidata, mentre non è estendibile come misura di favore per i territori montani.

- **Trattamento tributario per i fondi rustici posti nei territori montani**

L'art. 9 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 prevede che l'imposta locale sui redditi è ridotta alla metà per i redditi dominicale e agrario dei terreni situati ad un'altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare, in quanto i terreni siano compresi nell'elenco dei territori montani. La misura (700 m.s.l.m.) è diversa da quella che caratterizza il grado di montanità dei Comuni e rappresenta un esempio della dispersione delle norme di favore.

Nei medesimi territori sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenti dalle imposte catastali i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate; così come i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle comunità montane, di beni la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche.

- **IMU sui terreni agricoli**

Nella medesima linea dei provvedimenti di favore appena citati, è stata prevista dal 2016, e da ultimo confermata dall'art. 1, co. 758 l. 160/2019 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) dei terreni agricoli nei comuni elencati nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle Finanze, la quale riguarda «comuni ricadenti in aree montane o di collina». Si tratta di un'elencazione per l'ennesima volta diversa da quella di cui alla l. 991/1952, sia per contenuto che per modalità. Qui, infatti, sono presenti comuni interamente ricadenti nell'esenzione e comuni "parzialmente delimitati", ovvero per i quali l'esenzione non opera sull'intero territorio.

- **Fondo nazionale per la montagna**

Il Fondo nazionale per la montagna è stato istituito dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 recante "Nuove disposizioni per le zone montane". Il Fondo è finalizzato ai 4.018 Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome; gli importi sono erogati alle Regioni e vanno ad incrementare nei Fondi regionali destinati ai comuni montani. L'ultimo riparto del Fondo nazionale per la Montagna riguarda le annualità dal 2016 al 2019 per un importo complessivo di 21.701.376 euro. Alla Lombardia sono stati assegnati 1.784.902 euro.

- I comuni non metanizzati

La l. 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), anticipata da alcune disposizioni negli anni immediatamente precedenti, ha previsto un'agevolazione per gli acquisti di gasolio da riscaldamento e gas di petrolio liquefatto (gpl) nelle zone "non metanizzate" dei Comuni che ricadono nella "zona E" di cui al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Secondo l'art. 2, co. 1 d.P.R. cit. la zona E è una delle sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno e comprende «comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000». Per gradi-giorno si intende «la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera» (art. 1, lett. z). Dunque, la zona E è la penultima più fredda (la F comprende i comuni oltre i 3.000 gradi-giorno) e anche se la suddivisione non tiene conto dell'ubicazione geografica per espressa previsione della legge, è un dato di fatto che riguardi la montagna.

La lista dei comuni non metanizzati è stata da ultimo revisionata con d.m. 25 novembre 2015: spetta ai residenti in tali zone presentare la documentazione necessaria al fornitore di gpl o gasolio da riscaldamento per ottenere l'agevolazione sul prezzo. Spetta, poi al fornitore presentare all'Agenzia delle Dogane domanda per il rimborso dell'importo anticipato al cliente.

Il caso dei comuni non metanizzati è interessante per notare che un'agevolazione chiaramente in favore delle zone montane necessita di un'ulteriore indicazione dei territori interessati (rispetto a tutte le definizioni già elencate sopra) e di una procedura che – in questo caso – passa solo indirettamente attraverso gli enti locali.

- Fondo comuni confinanti

Il co. 117 dell'art. 2 della l. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) prevede che le «province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale».

La disposizione riguarda, ovviamente, la Regione Lombardia e la Regione Veneto ed è tanto più interessante quanto sono territori di montagna a finanziare altri territori di montagna, orizzontalmente sul piano dei rapporti (tra Regione e Regione, per interventi su Comuni confinanti), della provenienza dei fondi e della destinazione.

- La legge di stabilità 2013

La l. 228/2012 (legge di stabilità 2013) art. 1 commi da 319 a 321 aveva previsto uno stanziamento integrativo per i comuni totalmente montani (tranne quelli della Regione Trentino-Alto Adige). È previsto che il fondo finanzi progetti presentati dai Comuni medesimi, selezionati a seguito di graduatorie. Secondo i dati ufficiali, nel triennio 2014-2017 sono state finanziati 389 progetti di importo pari a 25.000€ e 18 progetti di importo pari a 100.000€ che hanno riguardato il 13% dei comuni montani. La procedura di finanziamento 2018-2019 (comprensiva dei residui 2014-2017) prevedono di erogare una quota pari a 479.127€ a fronte, in realtà, di un finanziamento che, dopo le modifiche della finanziaria 2014 (l. 147/2013) doveva arrivare a 5 milioni di euro a regime.

- I piccoli comuni (l. 158/2017)

La legge 6 ottobre 2017, n. 158 “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”, dettata in attuazione degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, prevede di applicarsi ai piccoli comuni, individuati secondo diversi parametri tra cui alcuni riconducibili direttamente o indirettamente alla montagna (art. 2, co. 1): aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico (lett. a), «appartenenti ad unioni di comuni montani» (lett. i); parte di un parco (lett. l). I Comuni interessati sono definiti con d.p.c.m. aggiornato ogni tre anni. È istituito (art. 3) un fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale nell’ambito di un piano che assicura priorità – tra gli altri – al «recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità» (art. 3, co. 3, lett. h).

È specificamente dedicato alla “attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane” l’art. 13 della l.cit., che prevede che i comuni che svolgono in forma associata le funzioni fondamentali tramite unioni di comuni montani svolgano «altresì in forma associata le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico nonché quelle relative all’impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai fondi strutturali dell’Unione europea», senza ricorrere a nuovi soggetti o agenzie e con l’aiuto delle Regioni, che recepiscono la normativa dell’UE in materia.

- Piccoli apicoltori montani (legge di stabilità 2018)

L’art. 1, co. 511 della l. 27 dicembre 2017, n. 205, prevede «al fine di promuovere l’apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell’ecosistema e di integrazione di reddito nelle zone montane, i proventi dell’agricoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche».

Riguardo questa misura si può notare che un numero così basso di alveari non può caratterizzare un’attività professionale ma soltanto hobbistica. Pertanto, ci si può chiedere se la misura sia realmente congrua con lo scopo dichiarato e, soprattutto, in quale misura: ovvero, quante persone decidano liberamente di dedicarsi all’apicoltura non per passione (dunque, teoricamente in assenza di agevolazioni) ma per meri fini di integrazione del

reddito e se (e quanto) i pochi alveari contribuiscano ai fini ambientali dichiarati. Resta da domandarsi anche a quanta tassazione di fatto lo Stato rinunci. I calcoli sono pressoché impossibili da compiere, ma la misura dà l'idea sia della frammentazione della normativa sia della difficoltà di prevedere per legge strumenti efficaci quando gli effetti non derivano direttamente dalle norme ma dipendono dall'incoraggiare (o scoraggiare) comportamenti.

- La legge di stabilità 2020 (l. 160/2019): bilancio di previsione

Nella l. 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" alla parte C) Bilancio per azioni, nella tabella "nota di variazioni 2020-2022 – Bilancio per Azioni" nel punto 1. "organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri" al sottopunto 1.3. Presidenza del Consiglio dei Ministri è stanziata la cifra di 49.425.574 € per l'anno 2020 è prevista la voce "interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine".

È altresì previsto lo stanziamento della cifra di 52.751.671€ per l'anno 2021 e di 22.506.475€ per l'anno 2022.

- La legge di stabilità 2020: politiche di tutela e valorizzazione (ministero dell'Ambiente)

Ai territori montani è dedicato anche il programma di nuova istituzione di cui al punto 18 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" sottopunto 18.18 tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali, previsto in 6.274.314€ di cui 1.086.402€ ancor più specificamente alla voce "politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali" (18.18.3). Questo programma è relativo al Ministero dell'ambiente, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente e discende dal processo di riordino di cui all'art. 4-bis del d.l. 86/2018. L'ultima azione include risorse per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, le somme da destinare alle associazioni venatorie nazionali, nonché quelle per programmi di informazione per la valorizzazione del patrimonio nazionale agricolo, della pesca e del turismo.

- La legge di stabilità 2020: fondo tralicci telefonia

Co. 315 è previsto un fondo di 1,5 milioni di € per «sostenere gli interventi di iniziativa regionale volti alla realizzazione di tralicci di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane, ove è palese il fallimento di mercato dell'offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici cellulari».

Questa misura viene citata come eccezione a quanto rilevato in apertura sul mancato rilievo dato alle infrastrutture. Qui, infatti, la spesa è subordinata al palese fallimento del mercato e non alla mera altitudine. Ciò comporta una delimitazione ancora diversa delle aree d'intervento e comporta il coinvolgimento delle Regioni in funzione della materia concorrente "ordinamento della comunicazione". Si tratta, a tutti gli effetti, di un fondo specifico a favore delle zone montane.

- La legge di stabilità 2020: fondo di solidarietà intercomunale

Secondo l'art. 1 co. 551 «per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo, l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria.»

In sintesi, l'azione della legge statale, pur con la frammentarietà che si è segnalata, si muove sulle due direttrici fondamentali e logiche che costituiscono: mancati introiti e spese dirette. Nel primo caso si possono raggruppare gli interventi di sgravio fiscale, nel secondo i fondi variamente disposti.

Il primo problema da considerare è la rispondenza degli interventi agli obiettivi. Il secondo problema non è meno rilevante del primo, anche se viene meno preso in considerazione, abitualmente: si tratta della capacità effettiva della legge di intervenire su comportamenti di privati (e, in teoria, anche di soggetti pubblici) che non dipendono direttamente dalle norme. È il problema di misurare il potere di condizionamento, di stimolo o di limitazione delle norme sui comportamenti liberi dei consociati. Per restare negli esempi citati, quanti nuovi abitanti attrae la legge sui piccoli comuni, quanti nuovi apicoltori iniziano la produzione a seguito degli sgravi fiscali sull'Irpef, quante nuove imprese agricole nascono in montagna e non in altre zone geografiche per effetto dell'esenzione IMU sui terreni agricoli? Si può credere, infatti, che l'esenzione fiscale di Livigno sia sicuramente decisiva per quel Comune e si può credere che le agevolazioni per il riscaldamento nei Comuni non metanizzati non comportino (da sole) la scelta di trasferire residenza o domicilio in quei paesi. Al netto dei due esempi estremi, ciò che appare è la frammentarietà di una disciplina statale che non ha un centro gravitazionale proprio, piuttosto interviene ad ampio raggio su molte cose diverse e, seppur non lesina l'intervento, resta difficile non solo quantificarlo ma ricostruirne premesse e conseguenze, attività e funzionamento.

# La legislazione regionale per la montagna

## Premessa

Il legislatore di ciascuna Regione è intervenuto a più riprese su tematiche inerenti alla montagna: infatti, dal punto di vista della potestà legislativa, sia prima sia dopo la riforma del Titolo V, il tema del favore per le zone montane travalica i limiti fissati dalle materie di competenza.

Un punto importante da segnalare è la specifica attenzione alla montagna delle due Regioni totalmente montane e a statuto speciale: la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige. Per queste due Regioni non è eccessivo credere che tutta la legislazione sia legislazione per la montagna, fattore che, ovviamente, ne preclude l'elencazione in questa sede.

## Metodo di ricerca

La ricognizione sulla normativa regionale pertinente agli interventi a carattere finanziario a favore dei territori e delle popolazioni montane è stata svolta consultando le banche dati delle Regioni, ed in particolare dei Consigli regionali, selezionati per il benchmarking: Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Sardegna<sup>9</sup>.

- <http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/Main.aspx>
- <https://demetra.regione.emilia-romagna.it>
- <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it>
- <http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it>
- <http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/Index.aspx>
- [http://www.regione.sardegna.it/regione/leggi\\_e\\_normative](http://www.regione.sardegna.it/regione/leggi_e_normative)

All'interno delle raccolte normative regionali la selezione dei provvedimenti concernenti l'oggetto di indagine è stata eseguita attraverso uno scrutinio rigoroso della produzione normativa dal 2001 ad oggi, utilizzando nei relativi motori di ricerca, parole chiave come "montagna", "esenzione", "aree montane", "sostegno", "aree disagiate", "territori montani", "contributi".

La selezione si è svolta anche mediante una lettura approfondita di testi normativi ove generalmente è possibile riscontrare la previsione di agevolazioni/esenzioni verso precisi destinatari come, ad esempio, le leggi finanziarie annuali.

Non è detto che siano ricomprese tutte le norme a favore della montagna qualora i criteri utilizzati non coincidano con quelli utilizzati dal legislatore regionale. Come già evidenziato nella premessa, la ricerca nell'ambito delle legislazioni regionali, rende evidente come siamo

---

<sup>9</sup> Nel scegliere le regioni si è tenuto conto sulla base delle pregresse esperienze di ricerca non solo della rilevanza del territorio montano nella Regione ma anche della disponibilità delle fonti normative. Non tutti i Consigli regionali mettono a disposizione su un sito facilmente consultabile e accessibile le banche dati normative.

di fronte a una pluralità di interventi spesso non organici e settoriali, che finiscono con il sovrapposti almeno parzialmente con interventi rivolti a ridurre lo svantaggio territoriale, la marginalizzazione nei processi di sviluppo di alcuni territori, e per questo non sempre intercettate dalle chiavi di ricerca che ruotano attorno alle parole chiave utilizzate.

Si può peraltro affermare che le esperienze più interessanti, a nostro avviso, non riguardino tanto o esclusivamente l'aspetto normativo. Come già evidenziato in altre ricerche sull'argomento<sup>10</sup>, tutte le Regioni analizzate intervengono sulla materia delle agevolazioni per i territori montani in ottica di sviluppo locale e di contrasto all'abbandono e allo spopolamento dei territori ma, salvo rare eccezioni, non hanno attivato un sistema di monitoraggio organico degli interventi. Da questo punto di vista appare esemplare anche per gli scopi della presente ricerca l'esempio dell'Emilia Romagna che *“effettua periodicamente una ricognizione della spesa regionale destinata ai territori montani. In particolare, si tratta di risorse messe a disposizione dai Programmi regionali finanziati con Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) nel ciclo 2014-2020 e di risorse settoriali collegate al bilancio regionale o di risorse statali, nonché del Fondo regionale per la montagna.”* Benché il monitoraggio non sia collegato ad una ricognizione normativa strutturata, si tratta di un tentativo di sistematizzazione concreto delle politiche per i territori montani.

## Regione Lombardia

La nostra ricognizione parte da Regione Lombardia. Si registrano numerosi interventi anche di carattere settoriale che possono essere ricondotti al tema del policy paper e che integrano quanto previsto dalla Legge Regionale 15 ottobre 2007 , n. 25 - Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani,

- Legge Regionale 21 febbraio 2020, n. 3 Istituzione della Giornata regionale per le Montagne

Il Consiglio regionale ha istituito la Giornata regionale per le Montagne, da celebrare annualmente nella prima domenica di luglio con la finalità di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul patrimonio di risorse naturali, storiche, culturali, paesaggistiche, idriche delle montagne lombarde.

- Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 24 Legge di stabilità 2020 – 2022 Art. 2, co 11

Alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 02 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 annui per ciascuno anno del triennio 2020-2022 a favore delle Agenzie del trasporto pubblico locale per lo sviluppo di servizi nelle aree geografiche svantaggiate, con particolare riguardo alle aree

---

<sup>10</sup> Oltre ai già citati lavori di Carrer e ISSiRFA, si rinvia a Marchetti (2019).

montane, nonché agli ambiti a domanda debole, in considerazione di particolari esigenze derivanti dalla bassa densità abitativa. La Giunta regionale, con proprio successivo provvedimento, definisce i criteri, le modalità e i tempi per l'attribuzione di tali risorse.

Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 23 - Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020

Art. 31 co 3 lett b)

la percentuale di energia eventualmente assegnata ai territori provinciali interessati dalle derivazioni in misura superiore rispetto alla percentuale minima di cui al comma 2, graduabile in relazione a ciascun territorio provinciale in base alla diversa entità degli impianti presenti sui territori stessi, e da destinare a servizi pubblici e categorie di utenti eventualmente anche diversi da quelli destinatari della percentuale minima di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto ai sensi della lettera f) del presente comma; la percentuale di energia destinata ai territori interessati dalle derivazioni può essere determinata fino al 100 per cento per il territorio della provincia interamente montana ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni));

- Legge Regionale 18 giugno 2019 , n. 11 Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

Art. 150 (Multifunzionalità dell'azienda agricola)

1. La Regione, nell'ambito delle finalità definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in armonia con i programmi di sviluppo rurale dello Stato e dell'Unione europea, sostiene l'agricoltura e il mondo rurale e promuove la multifunzionalità dell'azienda agricola e la diversificazione delle sue attività, in particolare favorendo:

a) la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali e nelle zone montane attraverso l'integrazione del reddito agricolo e il miglioramento delle condizioni di vita.

- Legge Regionale 28 dicembre 2017 , n. 40 - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni della presente legge sono volte a favorire il perseguimento di specifici obiettivi di promozione e sviluppo economico, ambientale e sociale dei territori montani su cui si trovano impianti di risalita e infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio, in

relazione all'interesse pubblico all'efficiente gestione delle predette infrastrutture e ai benefici derivanti alle economie locali dalla loro ottimale funzionalità.

## Art. 2

(Patti territoriali per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità dei territori montani)

1. Ai fini della presente legge, il patto territoriale è l'accordo promosso e sottoscritto da enti locali o da altri soggetti pubblici avente ad oggetto l'attuazione congiunta di un programma di interventi volto al raggiungimento di specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale dei territori montani, di cui all'articolo 1.

2. I portatori di interesse pubblici e privati possono concorrere all'impostazione in via generale degli obiettivi del patto territoriale e alla realizzazione dei relativi interventi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa statale ed europea in tema di contratti pubblici. I soggetti privati non possono tuttavia partecipare in alcun modo alla formazione e all'adozione di decisioni caratterizzate dall'esercizio di potestà pubbliche.

3. La Giunta regionale definisce le modalità e le condizioni per l'eventuale adesione della Regione ai patti territoriali, stabilendone anche i contenuti minimi per un intervento diretto della Regione.

4. Fatte salve le disposizioni relative ai servizi funiviari e funicolari di trasporto pubblico locale sugli impianti individuati dall'articolo 60, comma 2, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) e quelle relative ai servizi funiviari e funicolari comunque classificati come servizi di trasporto pubblico locale, i patti territoriali possono prevedere che l'affidamento, da parte degli enti locali territorialmente interessati e competenti, dell'attività di gestione degli impianti di risalita e delle infrastrutture connesse mediante le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) avvenga su base associata, determinando in tale ultimo caso l'ambito territoriale di riferimento e le modalità organizzative che regolano il rapporto tra gli enti associati.

5. In caso di adesione della Regione, il patto territoriale, su richiesta degli enti locali territorialmente interessati, può prevedere un ruolo di coordinamento da parte della Regione stessa. La Provincia di Sondrio, per gli interventi ricadenti nell'ambito del rispettivo territorio, concorre a tale coordinamento.

5 bis. Per il finanziamento dei patti territoriali riferiti a progetti di sviluppo degli obiettivi di promozione definiti ai sensi della presente legge, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), la Regione può riservare anche una quota del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4 della stessa l.r. 25/2007.

- Legge Regionale 1 ottobre 2014 , n. 26 - Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna

## Art. 3

(Definizione degli interventi)

Co. 2

- j) sostegno alla realizzazione, alla sostituzione, all'adeguamento anche ai fini della sicurezza, alla riqualificazione, al miglioramento ambientale ed energetico, nonché al rifacimento o potenziamento degli impianti di risalita funzionali alla pratica degli sport invernali e della montagna, delle piste di sci, delle strutture, infrastrutture od opere accessorie connesse, degli impianti di innevamento programmato e delle attrezzature per la battitura delle piste;
- k) valorizzazione e sostegno alla realizzazione, alla riqualificazione, alla gestione sostenibile e all'accessibilità di rifugi, bivacchi, sentieri e altre opere in ambito montano

#### Art. 13

(Aree sciabili attrezzate)

4 bis. Per supportare l'incremento dell'offerta turistico-sportiva nei territori montani, sono incentivati l'adeguamento tecnologico e funzionale e il potenziamento, nonché la rilocalizzazione degli impianti esistenti o dismessi, anche mediante l'apertura al pubblico di nuove piste e nuovi impianti di risalita

- Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

#### Art. 2

h) salvaguardare e favorire la rete distributiva delle zone montane e rurali attraverso la creazione di servizi commerciali, anche polifunzionali, al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale

#### Art 35 co. 4

Per favorire la istituzione di nuovi mercati o l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti, in conformità con gli indirizzi del piano, la Regione può concedere contributi a comuni, comunità montane, consorzi di comuni associati tra loro o con le province, nonché a società e a enti con una partecipazione di capitale di enti locali territoriali pari ad almeno due terzi del capitale sociale.

#### Art. 61, lett. h

h) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e nei comuni di minore consistenza demografica favorendo l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni o servizi attraverso agevolazioni tributarie ed interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati e finanziati secondo le procedure e con le risorse di cui al titolo V, capo II;

#### Art. 134

(Disposizioni particolari)

1. Nelle aree montane e nei comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti si può autorizzare in un solo esercizio lo svolgimento, insieme con l'attività commerciale, di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici e privati; tali attività sono autorizzate in base a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11 della l. 241/90 e sono esentate dai tributi regionali.

#### Art. 135

(Nuovi impianti di distribuzione carburanti)

1. I comuni appartenenti alle comunità montane ed i piccoli comuni di cui alla l.r. 11/2004 possono autorizzare, anche in deroga ai vincoli stabiliti dal capo IV del titolo II, l'apertura di un

nuovo punto vendita di distribuzione carburanti nel caso ne siano sprovvisti e non esistano altri impianti a distanza stradale inferiore a 4 chilometri dall'impianto che si prevede di realizzare. Le procedure amministrative ed ogni altra previsione relativa all'applicazione del presente comma sono determinate dai provvedimenti di cui all'articolo 83 del presente testo unico.

#### Art. 148

(Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso)

1. Per favorire l'istituzione di nuovi mercati o l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti, in conformità con gli indirizzi del piano, la Regione può concedere contributi a comuni, comunità montane, consorzi di comuni associati tra loro o con le province, nonché a società e a enti con una partecipazione di capitale di enti locali territoriali pari ad almeno due terzi del capitale sociale.

- Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33 - Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

#### Art. 17 ter

(Borse di studio aggiuntive per i medici di medicina generale)

1. La Regione finanzia borse di studio aggiuntive, di cui una quota da destinare alle zone montane, rispetto a quelle di cui al Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e del reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e della direttiva 97/50/CE, della direttiva 98/21/CE, della direttiva 98/63/CE e della direttiva 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE) per incentivare la formazione dei medici di medicina generale e favorirne la permanenza nell'ambito del servizio sanitario regionale.

- L. 31/2008 – Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale

L'art. 17 dispone interventi idonei al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà (al co. 2, lett. d sono definite le priorità nella applicazione delle misure di aiuto, con particolare riserva a favore delle aziende condotte da giovani imprenditori agricoli e ubicate in zone montane o aree svantaggiate).

#### Art. 24 (Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane)

1. Al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane sono promosse, in coerenza con la legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), le seguenti linee di intervento:

- a) miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole e della produttività e funzionalità degli alpeggi e dei pascoli montani;
- b) razionalizzazione e miglioramento delle produzioni agricole e zootecniche;
- c) adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria e per le attività di allevamento;

- d) introduzione di attività agricole e zootecniche che valorizzino le caratteristiche, le risorse produttive e territoriali e le tradizioni locali della montagna, che presentino competitività economica e si prestino a trasformazioni tecnologiche in loco;
- e) riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero-caseario;
- f) promozione e valorizzazione delle produzioni;
- g) realizzazione, sistemazione e adeguamento di acquedotti rurali, elettrodotti e strade al servizio delle attività agro-silvo-pastorali, realizzazione di impianti energetici alimentati con energie rinnovabili;
- h) sviluppo delle attività agrituristiche o comunque legate alla fruizione degli ambienti naturali;
- i) manutenzione delle aree boscate e di piccole opere di sistemazione idraulico- forestale;
- i bis)
- i ter) manutenzione diffusa del territorio.

....

5 bis. La Regione assicura alle imprese agricole ubicate nei comuni montani, nei limiti delle disponibilità finanziarie, nell'ambito della programmazione comunitaria e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, un sostegno finalizzato alla realizzazione di investimenti strutturali e all'acquisto di dotazioni tecniche aziendali, nonché all'acquisizione di servizi di consulenza in forma di finanziamenti a favore dei soggetti erogatori dei medesimi servizi.

5 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le tipologie di intervento per le quali può essere concesso il sostegno finanziario

#### Art. 27 (Strumenti di intervento finanziario)

Co 1, lett d - indennità anche a valenza compensativa: consistono in aiuti finanziari corrisposti periodicamente alle aziende agricole che operano in aree montane, svantaggiate o soggette a vincoli ambientali per compensare gli svantaggi temporanei o permanenti derivanti dalla collocazione dell'impresa e supportare la permanenza in detti territori, o alle aziende che si impegnano in disciplinari e tecniche di produzione ecocompatibili, al fine di compensarne gli oneri o il mancato reddito;

- Legge Regionale 15 ottobre 2007 , n. 25 - Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani

È la legge quadro regionale per gli interventi per la montagna, individua le finalità, le azioni per lo sviluppo della montagna e gli strumenti di attuazione.

## EMILIA-ROMAGNA

- L.r. n 2/2004 Legge per la montagna

Nell'ambito dei finanziamenti regionali alle Comunità montane per gli interventi di sviluppo della montagna l'art. 8 istituisce il Fondo regionale per la montagna mentre l'art. 9 prevede che la Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo della montagna anche attraverso altri fondi, come il fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico (finanzia contributi concessi dalle Comunità montane agli imprenditori agricoli per la realizzazione di piccole opere ed attività di manutenzione ambientale) ed il fondo per le opere pubbliche montane.

L'art. 21 disciplina le agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali dei centri montani minori ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge n. 97 del 1994, in materia di semplificazione del regime fiscale per i piccoli imprenditori commerciali dei centri montani minori.

- L.r. n. 18/2019 Sostegno alle imprese localizzate nelle aree montane

L'art. 1 della legge stabilisce che al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività produttive insediate nei comuni totalmente montani individuati nell'elenco tenuto dall'ISTAT, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani) negli ulteriori comuni ricompresi nelle Aree Progetto delle Aree interne Alta Valmarecchia, Appennino piacentino-parmense e Appennino emiliano, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2016, n. 473 (Strategia nazionale per le Aree interne: dispositivi per l'attuazione), e nei territori dei comuni definiti completamente montani precedentemente a fusioni ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), la Regione Emilia-Romagna concede alle imprese e ai lavoratori autonomi un contributo, proporzionale a quanto dovuto alla Regione Emilia-Romagna a titolo di IRAP per l'anno d'imposta 2017. Il contributo viene concesso per il periodo di imposta 2019 e per i due periodi di imposta successivi a favore dei soggetti indicati con una imposta lorda totale dovuta nel 2017 non superiore a euro 5.000,00.

Il contributo sarà corrispondente al cento per cento del valore dell'imposta lorda dovuta fino a euro 1.000,00 e al cinquanta per cento per gli importi restanti maggiori di euro 1.000,00 e fino a un massimo di euro 5.000,00.

## PIEMONTE

- L. r. n. 28/2007 Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa

Fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa di sostegno al mantenimento dei servizi essenziali nelle zone montane e collinari, la legge – all'art. 19, in riferimento alle scuole in aree territorialmente disagiate, al fine di favorire la permanenza della popolazione nelle aree territorialmente disagiate ed a rischio di forte decremento demografico – promuove e sostiene interventi atti a valorizzare e mantenere le scuole in tali aree. I finanziamenti sono concessi su presentazione, da parte dei comuni singoli o

associati e in rappresentanza di tutti i comuni che ne fanno parte, di progetti redatti di concerto con le istituzioni scolastiche finalizzati a rendere qualitativamente adeguato il servizio scolastico e ad offrire agli allievi migliori opportunità di apprendimento anche attraverso l'insegnamento a distanza. La Regione eroga assegni di studio (art. 12) in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, residenti in comuni montani classificati ad alta marginalità a parziale compensazione delle spese effettivamente sostenute per il soggiorno nei luoghi di frequenza.

- L.r. n. 8/2010 Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo

All'art. 8 la legge prevede finanziamenti per i proprietari o i titolari di un contratto di gestione delle strutture ricettive alpinistiche per le seguenti iniziative: a) ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione dei rifugi escursionistici, dei rifugi alpini e dei bivacchi; b) realizzazione di impianti, di strutture ed opere complementari o comunque necessarie al funzionamento regolare e alla manutenzione dei rifugi escursionistici, dei rifugi alpini e dei bivacchi; c) realizzazione di interventi per l'utilizzo di fonti di energia alternativa rinnovabile e biocompatibile; d) acquisto o locazione finanziaria di arredamenti e di attrezzature.

- L.r. 19/2010 Interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e disposizioni diverse

L'art. 2 della legge stabilisce che decorrere dal 1° gennaio 2011, l'applicazione dell'IRAP risulta diminuita dello 0,92 per cento per le attività economiche che operano esclusivamente in comuni montani e non montani ad alta marginalità.

- L.r. n. 21/2016 Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali

Nell'ambito del finanziamento che la Regione può erogare alle associazioni fondiarie legalmente costituite (500,00 euro per ettaro di superficie lorda per la redazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi della l. 440/1978 e per la realizzazione dei miglioramenti fondiari necessari; contributi fino all'80 per cento per la copertura delle spese sostenute per la costituzione dell'associazione fondiaria) sono prioritari quei finanziamenti per gli interventi di recupero produttivo dei terreni situati nel territorio dei comuni classificati come montani o collina depressa.

- L.r. n. 14/2019 Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna

La legge n. 14/2019 riconosce la specificità delle aree montane, ne promuove lo sviluppo sociale ed economico, ai fini della riduzione delle sperequazioni e delle disuguaglianze, e persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane (art. 1) ed individua i livelli essenziali dei servizi pubblici nelle materie di competenza regionale, in particolare per quello che riguarda: a) il presidio sanitario e socio-assistenziale delle aree montane; b) i servizi per la persona e le famiglie; c) istruzione e formazione; d) l'organizzazione del trasporto pubblico locale; e) la disponibilità di servizi

internet a banda ultralarga (art. 7). La Regione tutela e sostiene il mantenimento dei servizi essenziali a favore della popolazione residente nei territori montani e rurali svantaggiati con particolare attenzione ai servizi scolastici, socio assistenziali ed ai trasporti. A tal fine, per il tramite delle unioni montane, la Regione attiva un monitoraggio sulla quantità e qualità dei servizi essenziali, sui bisogni espressi dal territorio e sulle prospettive di mantenimento. La Giunta regionale, nell'ambito delle risorse disponibili a bilancio e con appositi bandi, prevede interventi da attivarsi sul territorio per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi essenziali (art. 24).

L'art. 11 della legge istituisce il Fondo regionale per la montagna le cui risorse sono attribuite con i seguenti criteri: a) una quota non inferiore al 60 per cento ripartita tra le unioni montane in proporzione alla popolazione residente e alla superficie. Una percentuale non inferiore a un terzo della suddetta quota è destinata al finanziamento di progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna di cui all'articolo 8; b) quota non superiore al 30 per cento ripartita tra le unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all'articolo 4; c) quota non superiore al 10 per cento è destinata al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna, attuati dalle unioni montane o da altri soggetti e associazioni.

Sul versante del turismo, l'art. 23 stabilisce che possono essere previsti contributi regionali per la promozione dell'attività sportiva e per favorire il turismo nei territori montani con l'intento di valorizzare la tutela della salute psicofisica e del benessere dei cittadini,

In materia di trasporti, l'art. 25 stabilisce che, per i comuni montani con meno di cinquemila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico è mancante oppure non adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le unioni montane provvedono, in accordo con l'Agenzia della mobilità piemontese, ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti.

L'art. 31, al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, stabilisce che possono essere concessi contributi sulle spese di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale.

## TOSCANA

- L.r. n. 40/2005 Disciplina del servizio sanitario regionale

L'art. 76 novies, nel disciplinare il sistema budgetario delle attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale, stabilisce che per quanto attiene alle attività di trasporto sanitario sono previsti specifici indici di correzione riferiti ai comuni insulari, ai comuni montani ed ai comuni disagiati

- L.r. n. 34/2019 Politiche per la montagna e interventi per la valorizzazione dei territori montani ha modificato la l.r. n. 68/2011

L'art. 87, introdotto dalla l.r. n. 34/2019 istituisce il Fondo regionale per la montagna, alimentato da risorse finanziarie regionali, da finanziamenti statali, in particolare provenienti dal fondo nazionale per la montagna, e da trasferimenti comunitari. Tale fondo ha lo scopo di sostenere e finanziariamente, anche in relazione alla strategia per le aree interne, le politiche di sviluppo delle zone montane (art. 85) e gli interventi speciali di cui alla legge n. 97/1994 (Nuove disposizioni per le zone montane). Le risorse del fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale disposto a favore degli enti locali.

- L.r. n. 65/2010 Legge finanziaria per l'anno 2011

L'art. 138 ter introduce il contributo regionale per interventi straordinari a favore dei territori montani da erogarsi sulla base di contingenti e attestate situazioni di svantaggio socio- economico.

## FRIULI VENEZIA GIULIA

- L.r. n. 13/2001 Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97

L'art. 14, in materia di agevolazioni per gli imprenditori commerciali, stabilisce che alle attività commerciali e ai pubblici esercizi situati nei Comuni montani con meno di 1000 abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani si estendono le agevolazioni in materia fiscale e contabile previste dall'articolo 16 della legge 97/1994.

L'art. 15, in materia di trasporti, afferma che le Province esercitano le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione dei servizi di trasporto locale differenziati a favore delle zone montane. A tal fine le Province concedono ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti o agli altri comuni montani con centri abitati con meno di 500 abitanti contributi fino all'80 per cento del corrispettivo di servizio derivante dai contratti che i Comuni possono stipulare.

L'art. 17, in materia di scuola, prevede che le Comunità montane esercitano funzioni amministrative per la concessione di contributi a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti scolastici ubicati nei territori montani, con l'obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuità didattica nell'offerta formativa.

- L. r. n. 16/2006 Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

Al fine di contrastare la frammentazione e la polverizzazione fondiaria, di mantenere e consolidare il tessuto sociale vitale nelle zone rurali, contrastando l'abbandono del territorio e promuovere attività economiche per il mantenimento e la creazione di posti di lavoro si prevede che la razionalizzazione fondiaria venga attuata attraverso la ricomposizione fondiaria, l'ingrossazione e il riordino delle proprietà polverizzate, l'arrotondamento delle superfici dei fondi, la rettificazione dei confini e la realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali necessarie. L'art. 24 stabilisce che il finanziamento del piano di razionalizzazione fondiaria è a totale carico della Regione.

- L.r. n. 4/2008 Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.

L'art. 9 prevede che la Regione finanzia la politica di sviluppo del territorio montano con le risorse assegnate dallo Stato e con le risorse regionali annualmente determinate con la legge finanziaria

- L.r. n. 10/2010 Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani

L'art. 3 prevede che la Regione stanzi, in favore dei soli Comuni ricadenti nei territori montani, risorse finanziarie da destinare ai soggetti operatori in concorso totale o parziale alla spesa da essi sostenuta per gli interventi consistenti nell'eventuale taglio degli alberi, nel decespugliamento, nella trinciatura, nella fresatura, nello sfalcio e in quant'altro necessario e/o utile a rendere utilizzabile anche a fini agricoli i terreni oggetto degli interventi, nonché nella pulizia dei bordo strada per l'ottenimento di una migliore visibilità finalizzata alla sicurezza stradale;

## SARDEGNA

- L.r. n. 12/2005 Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni.

La legge rileva per l'art. 10 che disciplina il Fondo regionale per la montagna, stabilendo che nel bilancio della Regione viene istituito un apposito fondo che è alimentato oltre che da trasferimenti statali derivanti dal Fondo nazionale per la montagna e da finanziamenti comunitari, anche da risorse regionali necessarie ad integrare le predette risorse. Viene sancito che la Regione contribuisce allo sviluppo della montagna anche con i trasferimenti per l'esercizio integrato di funzioni e per le spese di investimento delle comunità montane e con gli altri interventi a favore dei piccoli comuni previsti dalla stessa legge.

Gli stanziamenti del fondo per la montagna sono prioritariamente rivolti al finanziamento dei seguenti settori: a) promozione dell'occupazione e tutela ambientale; b) gestione del patrimonio forestale; c) tutela dei prodotti tipici.

- L.r. n. 5/2006 Disciplina generale delle attività commerciali

La legge si preoccupa della valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree montane (art. 1) adottando politiche attive a favore del commercio mediante interventi che concorrono al mantenimento e sviluppo delle reti commerciali con particolare attenzione alle piccole e medie imprese ubicate anche nelle zone di montagna (art. 1). A tal fine è stabilito che i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate sui posteggi (art. 16).

- L.r. n. 1/2011 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. (Legge finanziaria 2011)

L'art. 3 della legge individua misure a favore dei comuni montani, stabilendo che, al fine di ridurre le diseconomie esistenti nei comuni montani della Sardegna il cui territorio presenti un dislivello tra quota altimetrica inferiore e superiore pari ad almeno 1.000 metri e il 30 per cento del territorio sia situato ad un livello superiore ai 400 metri, è concesso un contributo, nella forma del credito d'imposta, in favore delle imprese aventi sede legale e unità operativa ubicata nei comuni montani della Sardegna individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 12/2005. Il contributo è pari al 20 per cento delle imposte sui redditi ed IRAP effettivamente pagate, a titolo di acconto, saldo o versamento periodico, nel corso dell'anno 2011, fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun beneficiario. A decorrere dall'anno 2012, il contributo è erogato avendo riguardo alle predette imposte pagate nell'anno precedente a quello nel quale si accede al finanziamento.

Come si evidenzia dalla ricognizione, è possibile definire alcuni interventi comuni alle diverse regioni. Tra le misure di agevolazione più significative spicca l'intervento sull'IRAP per le imprese che operano in territori fragili o montani che è stato adottato da Regione Lombardia nell'ambito della legge regionale 11/2004 sui piccoli Comuni e recentemente introdotto anche dalla Regione Emilia-Romagna, sebbene con il meccanismo del contributo, anziché con quello del credito di imposta. Altri interventi comuni riguardano il sostegno agli esercizi commerciali situati in zone montane tesi a salvaguardare non solo l'imprenditoria locale ma anche a contrastare la desertificazione commerciale dei piccoli centri causa a sua volta dello spopolamento. Di innovativo rispetto al quadro degli interventi proposti dalle Regioni sembra quello adottato dalla Regione Piemonte che per prevenire lo spopolamento delle zone montane ha previsto delle agevolazioni a quanti ristrutturano o acquistano una abitazione in montagna per farne la residenza abituale.

Nel complesso esistono molti strumenti e incentivi a favore dei territori montani adottati dalle Regioni mossi dall'obiettivo di ridurre gli svantaggi del vivere nelle terre alte. Non altrettanto si può dire per le politiche volte alla valorizzazione delle potenzialità dello sviluppo dei territori.

Così concepite, e con una rappresentanza politica riconosciuta, le politiche per la montagna finiscono nel mirino della spending review o dei tagli di spesa, o alla meno peggio rischiano di essere inefficaci (Marchetti, 2019), come sembrerebbe dimostrare

anche la scarsa attenzione per i risultati ottenuti con gli interventi. Sono pochissimi infatti gli studi che mettono a fuoco gli interventi per i territori montani a testimonianza di come, dopo tutto, le politiche per la montagna non siano oggetto di valutazione da parte dei policy makers: assieme alle risorse effettivamente destinate ai territori montani, questo è uno degli aspetti che meriterebbe maggiore attenzione.

## LA SPESA PER LA MONTAGNA IN LOMBARDIA NELLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA FSE FESR 2014-2020

Per cercare di quantificare le risorse pubbliche destinate ai territori montani, viene di seguito analizzato il portale Open Coesione<sup>11</sup>. Il portale rappresenta una fonte unica open source per la raccolta delle informazioni sui programmi operativi finanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei. Partendo da questo dataset<sup>12</sup> si sono ricostruiti sia i flussi di spesa (cassa e competenza) che il numero dei progetti avviati sul territorio lombardo.

Per leggere questi dati è importante tenere presente la distinzione che abbiamo ripreso più volte nel corso del paper. Non tutta la spesa destinata ai territori montani rientra tra gli interventi a favore della montagna. Alcune spese pubbliche infatti non hanno carattere agevolativo, altre perseguono fini diversi dalla promozione del territorio montano. Oltre alla tipologia di spesa, va considerata anche la localizzazione effettiva del beneficiario finale. Nel caso delle analisi delle spese del bilancio regionale, i dati derivano dai mandati di pagamento e quindi dai dati sulla residenza dei destinatari che non sempre coincidono con la localizzazione dell'intervento da finanziare.

Da questo punto di vista il database Open Coesione consente di avere una vista più consona all'obiettivo dell'indagine nel senso che individua i territori di destinazione degli interventi finanziati con fondi comunitari.

Utilizzando la geo-localizzazione a livello comunale dei progetti è stato possibile identificare quali di essi sono ricaduti direttamente in zone montane<sup>13</sup>.

Attraverso il ricco patrimonio informativo del database Open Coesione è stato possibile descrivere non solo l'evoluzione temporale nei territori montani e non montani dei diversi fondi europei, ma anche su quali obiettivi e priorità hanno maggiormente insistito, la quantificazione di cofinanziamenti (locali o privati) e infine la distribuzione di queste risorse all'interno delle zone montane lombarde.

---

<sup>11</sup> [https://opencoesione.gov.it/it/opendata/#!progetti\\_section](https://opencoesione.gov.it/it/opendata/#!progetti_section)

<sup>12</sup> Il Database è stato filtrato in modo da escludere tutti i progetti in Lombardia che non riportavano la geo-localizzazione (92), quelli senza finanziamenti diretti Europei (114) e un progetto *outlier* per l'ammontare del suo finanziamento e per la copertura quasi integrale di tutti i comuni lombardi, cioè l'unico caso in Lombardia rientrante nella definizione di grandi opere (Progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche del territorio della regione Lombardia con fondi FSC). Queste operazioni hanno ridotto il database di solo lo 0,11% delle osservazioni.

<sup>13</sup> In questo lavoro per classificare i comuni montani si è adottata una definizione "amministrativa", cioè l'appartenenza del comune ad una delle 23 Comunità Montane presenti in Lombardia. Il territorio montano lombardo così definito è composto da 520<sup>13</sup> comuni corrispondenti a circa un terzo dei comuni lombardi, distribuiti tra le province di Brescia, Bergamo, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese. Nel complesso il territorio montano lombardo ricopre più del 43% della superficie territoriale della regione e in questi territori vive circa il 13% dei cittadini lombardi. L'elenco dei comuni montani è riportato nella Tabella A2 in Appendice.

## Le risorse della programmazione europea nei territori montani

I progetti attivati dai fondi europei<sup>14</sup>, per il periodo di programmazione 2014-2020, ricadenti in territori di montagna sono stati 11.418, circa il 6,3% del totale dei progetti mappati da Opencoesione in Lombardia (Tabella 1). La percentuale di progetti europei localizzati in zone montane è rimasto pressoché costante durante il periodo di programmazione, con unica eccezione per il 2019 dove i progetti avviati in comuni montani sono stati l'11,20% del totale. Grazie alla programmazione europea, in seguito verranno esposti nel dettaglio i fondi di finanziamento di riferimento, nel periodo 2015-2019, la montagna lombarda ha ricevuto circa 103,4 milioni di euro, dei quali circa il 55% è già stato liquidato. Gli impegni di spesa e i relativi pagamenti riferiti a territori montani hanno rappresentato circa il 9% di tutte le risorse messe a disposizione dai fondi europei in Lombardia. La percentuale di fondi erogati in territori montani è stato sostanzialmente stabile nel tempo, con un massimo del 13,3% di impegni e del 11,82% di pagamenti nell'anno spartiacque del periodo di programmazione, il 2017.

*Tabella 1: Fondi europei 2014-2020 in Regione Lombardia, classificazione per comune non montano o montano - andamento per inizio progettazione.*

Anno inizio progetto	Numero progetti			Impegni (milioni di euro)			Pagamenti (milioni di euro)		
	non montano	montano	% montano	non montano	montano	% montano	non montano	montano	% montano
2015	12.820	1.341	9,47%	148,711	12,141	7,55%	84,809	7,446	8,07%
2016	43.638	2.896	6,22%	377,269	25,845	6,41%	204,541	15,217	6,92%
2017	65.791	4.326	6,17%	238,942	36,667	13,30%	147,315	19,743	11,82%
2018	46.725	2.769	5,59%	227,641	28,059	10,97%	127,685	13,246	9,40%
2019	682	86	11,20%	8,463	0,805	8,69%	3,208	0,414	11,42%
Totale	169.656	11.418	6,31%	1.001,026	103,518	9,37%	567.561	56.066	8,99%

*Fonte: elaborazione su dati OpenCoesione.*

Il dataset OpenCoesione include prevalentemente progetti previsti dalla politica di coesione europea alimentati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Come si osserva dalla Tabella 2, per quanto riguarda il FSE, per la Lombardia nel periodo di programmazione 2014-2020, sono stati registrati 166.554 progetti di cui circa il 6% in comuni montani. Mentre la quota di progetti del FESR riferiti a territori montani è sensibilmente maggiore circa il 23%. Non sono stati invece riportati progetti in comuni montani per i restanti 49 progetti che fanno riferimento al Fondo Europeo Marittimo per gli Affari Marittimi.

<sup>14</sup> Censiti a dicembre 2019.

Le risorse complessive del FSE impegnate per questo periodo di programmazione a favore dei territori montani, ammontano in totale a circa 45 milioni di euro, circa il 7% del totale dei progetti in tutta la Lombardia. Di questi 45 milioni le risorse già liquidate per i territori montani sul FSE sono state pari a circa al 76%.

Le risorse invece messe a disposizione dal FESR in comuni montani ammontano a 58,5 milioni di euro, circa il 12,44% del complessivo regionale, di questi impegni sul FESR circa il 38% sono già stati liquidati. Da questo confronto preliminare sembrerebbe che i comuni montani abbiano saputo attrarre maggiori risorse sui propri territori maggiormente dal FESR che dal FSE.

*Tabella 2: Fondi europei 2014-2020 in Regione Lombardia, classificazione per comune non montano o montano - per tipologia di fondo comunitario.*

Fondo comunitario	Numero progetti			Impegni (in milioni di euro)			Pagamenti (in milioni di euro)		
	non montano	monta no	%mont ano	non montano	montano	%mont ano	non montano	montano	%mont ano
FSE	166.554	10.509	5,94%	584,210	45,033	7,16%	415,007	34,080	7,59%
FESR	3.053	909	22,94%	411,597	58,485	12,44%	147,413	21,986	12,98%
Altri*	49	-	0%	5,219	-	0%	5,142	-	0%
<b>Totale</b>	<b>169.656</b>	<b>11.418</b>	<b>6,31%</b>	<b>1.001,026</b>	<b>103,518</b>	<b>9,37%</b>	<b>567,561</b>	<b>56,066</b>	<b>8,99%</b>

*Fonte: elaborazione su dati OpenCoesione.*

Le risorse della programmazione europea 2014-2020 variano per i territori montani anche per la tipologia di finanziamenti attivati (Tabella 3). Se infatti i finanziamenti europei in territori montani sono stati pari a circa il 10% di quelli fatti su tutto il territorio regionale solo l'1% dei finanziamenti privati è stato speso in comuni montani e anche la quota di finanziamento pubblico locale, cioè quelle risorse messe a disposizione dalla Regione, dalle Province, dalle Comunità Montane e dai Comuni, in montagna risulta inferiore alla quota di finanziamento europeo (circa il 7,5%).

*Tabella 3: Fondi europei 2014-2020 in Regione Lombardia nei comuni montani - per tipologia di finanziamento.*


Anno inizio progetto	Finanziamento europeo			Finanziamento privato			Finanziamento pubblico locale		
	non montano	monta no	%monta no	non montano	monta no	%monta no	non montano	monta no	%monta no
2015	76,7	5,3	6,43%	0,1	0	0%	72	7	8,89%
2016	208,5	14,7	6,59%	1	0	0%	225,5	11	4,71%
2017	117,2	21,3	15,39%	6,5	0,088	1,33%	134,9	15	10,21%
2018	139,7	19,6	12,28%	31,8	0,286	0,89%	92,1	8,9	8,90%
2019	5,4	0,6	9,63%	0	0	0%	3,1	0,2	7,01%
<b>Totale</b>	<b>547,6</b>	<b>61,4</b>	<b>10,09%</b>	<b>39,5</b>	<b>0,374</b>	<b>0,94%</b>	<b>527,5</b>	<b>42,7</b>	<b>7,49%</b>

*Fonte: elaborazione su dati OpenCoesione.*

## Le risorse dei progetti attivati dalla programmazione europea nei territori montani

Nel periodo 2014 – 2020 le linee di intervento sostenute dalla programmazione europea dal FSE e dal FESR in Lombardia sono state molteplici. Grazie alla classificazione per tema sintetico, ripresa nel dataset Opencoesione, è possibile classificare i progetti europei in macrotemi di interesse in maniera omogenea. Passando alla quantificazione finanziaria dei progetti finanziati con fonti europee (Figura 1), gli impegni destinati al settore dell’istruzione superano i 25 milioni di euro, mentre quelli finalizzati alla competitività per le imprese ammontano a circa 18 milioni; superano i 10 milioni gli impegni rivolti al settore energetico, culturale e sociale; sono compresi tra i 5 e i 10 milioni gli impegni destinati alla ricerca, all’occupazione e alla digitalizzazione; infine, ammontano a circa un milione e mezzo le risorse assegnate al settore della protezione ambientale.

Figura 1: Fondi europei 2014-2020 in Regione Lombardia, impegni in territori montani, per tema sintetico.




Fonte: elaborazione su dati OpenCoesione.

Analizzando la percentuale di impegni totali destinati alle zone montane, quelli per l'attrazione culturale, naturale e turistica collocati in territori montani rappresentano più del 76% del totale regionale. Nei comuni montani anche la quota di risorse per l'energia e l'efficienza energetica e per la competitività per le imprese sono superiori alla media generale, rispettivamente il 43% e il 37%. Sono ben rappresentati nei comuni montani anche gli stanziamenti per l'Agenda digitale (14%) e l'istruzione 10%. Meno diffusi, in rapporto alla ripartizione regionale, nei territori montani lombardi invece sono le risorse a favore dell'inclusione sociale (6%), dell'occupazione e della mobilità dei lavoratori (5%) e per la ricerca e innovazione (4%).

Anche l'articolazione in obiettivi tematici dei progetti europei può essere utilizzata come chiave per l'analisi dei progetti realizzati in ambito montano.

L'impegno nel settore dell'istruzione e formazione professionale per le zone montane ammonta a oltre 30 milioni di euro (Figura 2), mentre per la crescita della competitività delle piccole e medie imprese la previsione è pari a circa 24 milioni; sono compresi tra i 10 e i 15 milioni gli impegni per la riduzione dell'utilizzo del carbonio, per la tutela ambientale e per l'inclusione sociale; infine, ammontano a circa 7 milioni e mezzo gli impegni per l'occupazione sostenibile e la mobilità dei lavoratori, mentre rimangono ben sotto i 5 milioni quelli destinati alla ricerca.

*Figura 2: Fondi europei 2014-2020 in Regione Lombardia, impegni in territori montani, per obiettivo tematico.*



*Fonte: elaborazione su dati OpenCoesione.*

Anche il livello complessivo di impegni della programmazione europea è prevalente per alcuni obiettivi nelle zone montane. Infatti, la quota di spesa in comuni montani per la tutela dell'ambiente e la promozione dell'uso efficiente delle risorse, per la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori e la promozione della competitività delle piccole e medie imprese è superiore al 20%. Gli investimenti nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente in zone montane rappresentano l'11% del totale regionale. Dall'altro lato sono relativamente contenuti gli impegni in zone montane relativi alla promozione di un'occupazione sostenibile e di qualità e il sostegno alla mobilità dei lavoratori (5%), alla promozione dell'inclusione sociale (6%) e al rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione (2%).

### 1.3 La ripartizione dei progetti attivati dalla programmazione europea nei territori montani

Così come la spesa regionale (Dal Bianco e Secomandi, 2018), anche i progetti europei non sono distribuiti in maniera omogenea all'interno dei territori montani lombardi. Come si osserva nella Tabella 4-colonna 1, i 103,5 milioni dei progetti complessivamente monitorati in territori montani, sono concentrati prevalentemente in alcune Comunità Montane, in particolare nei comuni montani della Valle Camonica sono presenti l'11% degli impegni e in Valle Seriana il 9%. Questa distribuzione tuttavia può risentire dalla grandezza demografica delle Comunità Montane, infatti la popolazione residente varia dai 4.000 abitanti della Valle di Scalve ai 137.000 della Valle Seriana. Quindi per dare un'indicazione più rilevante della sovra o sotto rappresentazione di alcune zone montane, in questo paragrafo si confronta la distribuzione della popolazione nei diversi territori montani (Tabella 4 – colonna 4) con la distribuzione dei fondi europei.

La ripartizione dei fondi per popolazione è abbastanza omogenea con alcune eccezioni: nelle Comunità Montana della Valchiavenna, dell'Alta Valtellina, della Valle Camonica e della Valle Brembana, la distribuzione dei fondi è significativamente superiore (>3%) rispetto a quella della popolazione. Viceversa nei comuni montani del Lario Orientale - Valle San Martino, delle Valli del Verbano e del Piambello la distribuzione della popolazione è del 3% inferiore rispetto alla concentrazione degli impegni di spesa collegati ai progetti europei.

*Tabella 4: Fondi europei 2014-2020 in Regione Lombardia, impegni, classificazione per zona montana.*

Zona montana	Impegni	% impegni comuni montani	Popolazione	% popolazione montana
Valchiavenna	8.949.841	8,65%	24.816	1,98%
Alta Valtellina	6.408.244	6,19%	24.965	1,99%
Valle Camonica	11.461.582	11,07%	92.676	7,38%
Valle Brembana	6.754.894	6,53%	42.136	3,35%
Valtellina di Sondrio	3.840.405	3,71%	34.495	2,75%
Sebino Bresciano	3.764.178	3,64%	36.269	2,89%
Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera	3.520.195	3,40%	33.531	2,67%
Alto Garda Bresciano	3.157.508	3,05%	29.140	2,32%
Lario Intelvese	2.511.834	2,43%	28.524	2,27%
Valle Sabbia	5.448.047	5,26%	65.747	5,23%
Scalve	146.158	0,14%	4.236	0,34%
Valli del Lario e del Ceresio	2.667.622	2,58%	37.135	2,96%
Oltrepo Pavese	952.941	0,92%	16.662	1,33%
Valtellina di Tirano	1.815.128	1,75%	28.622	2,28%
Valle Imagna	1.884.556	1,82%	30.240	2,41%
Laghi Bergamaschi	7.442.657	7,19%	98.093	7,81%
Valtellina di Morbegno	2.169.778	2,10%	47.036	3,74%
Valle Seriana	9.089.361	8,78%	137.724	10,96%
Triangolo Lariano	3.891.773	3,76%	75.041	5,97%
Valle Trompia	6.916.458	6,68%	112.294	8,94%
Lario Orientale - Valle San Martino	5.594.237	5,40%	107.683	8,57%
Valli del Verbano	2.926.805	2,83%	78.309	6,23%
Piambello	2.203.787	2,13%	70.673	5,63%

Fonte: elaborazione su dati OpenCoesione.

## Considerazioni conclusive

Le pagine che precedono mettono in luce due aspetti: innanzitutto, la quantità degli interventi. Sono molti, differenziati, che riguardano aspetti diversi. In secondo luogo, la mancanza di coordinazione degli interventi che si sono elencati. Lo Stato, le Regioni, la stessa Unione europea intervengono a favore delle zone montane. Come si è rilevato in apertura, non c'è necessità logica o uno specifico dovere impresso nella norma costituzionale tale per cui l'intervento debba essere uno, unitario o anche semplicemente riconducibile ad unità. A fronte della libertà di azione di cui gode il legislatore, gli interventi annotati denotano una mancanza di coordinamento che rende man mano più difficoltoso individuare, raggruppare, quantificare e valutare gli interventi a favore.

La crescente complessità del quadro normativo ha due effetti collaterali: non aiuta la comprensione, e quindi la valutazione dell'intervento, a tutti i livelli. Monitorare le agevolazioni finanziarie a sostegno di popolazioni e imprese di montagna è operazione così complessa da risultare sostanzialmente irriducibile ad una serie, sia pure lunga, di norme. In secondo luogo, e sempre quale effetto collaterale, non è possibile ricondurre finanziamenti e agevolazioni alla *ratio* di ciascuna norma. Tutte rispondono al teorico favore costituzionale, ma è pressoché impossibile individuare in ciascuna la ragione ultima dell'intervento. Ciò può comportare ad una dispersione delle risorse pubbliche impegnate e può portare, sul lato programmatico generale, a rendite di posizione e persino la creazione di situazioni di vantaggio estremamente limitato. Si rischia, in termini più diretti, una distribuzione parcellizzata delle risorse per accontentare alcuni gruppi di pressione o soddisfare interessi localistici al prezzo di depotenziare la norma costituzionale.

Tali premesse permettono di giungere alle conclusioni vere e proprie.

Primo, manca una azione politica complessiva sulla montagna che si trasformi in una legislazione di impronta complessiva e unitaria, volta a valorizzarne anche i punti di forza (il capitale naturale, risorse naturali).

Secondo: il favore costituzionale è indubbiamente esprimibile in forma di intervento assistenziale. Tuttavia, tale approccio ha due difetti ineliminabili: appropria la differenza della montagna inevitabilmente come uno svantaggio, creando una equazione (implicita, dunque irriflettuta e di conseguenza metodologicamente determinante senza essere nemmeno portata all'attenzione) per cui i modelli di sviluppo, di governo, di gestione sono quelli della città (o della pianura), che vanno adattati in qualche modo alle zone montane, strutturalmente inadeguate; e, ancora, riduce ogni aspetto all'elemento economico, nella convinzione (di nuovo, cui prestare la massima attenzione se e in quanto non riflettuta) che un trasferimento di risorse finanziarie (spesa pubblica) in montagna possa essere sufficiente per ripristinare condizioni favorevoli. Cioè, che non solo costi di più vivere in montagna ma che questo costo sia quantificabile e rimediabile con un trasferimento diretto o indiretto. Ecco, dunque, che l'intervento di favore in senso meramente assistenziale mostra il suo lato meno favorevole.

L'impossibilità di arrivare a una ricognizione esaustiva delle agevolazioni finanziarie a favore delle popolazioni e delle imprese delle aree montane stimola una riflessione sulla possibilità

di conoscere l'entità dell'intervento pubblico (comunitario, nazionale e regionale) nelle terre alte e dell'eventuale adeguatezza delle risorse disponibili.

Un primo passo concreto in questa direzione è quello del monitoraggio della spesa destinata ai territori montani prendendo in considerazione le diverse fonti di finanziamento (interventi nazionali, agevolazioni fiscali, Fondi comunitari, risorse autonome regionali) sulla scorta dell'esperienza attivata in Regione Emilia-Romagna, avvalendosi degli strumenti di raccolta di dati disponibili presso le strutture regionali (Bilancio regionale per le spese regionali, Organismo pagatore regionale etc).

Una seconda indicazione è la definizione dei criteri con cui classificare la spesa pubblica per la montagna o destinata alla montagna per intercettare il favor legislativo implicito nell'art. 44 della Costituzione. L'analisi si dovrebbe concentrare solo sugli interventi che rientrano tra quelle politiche che valorizzano la montagna quale fattore differenziale, depurando quindi la spesa regionale dai pagamenti che fanno riferimento ad interventi rivolti alla generalità dei cittadini (salute e scuola), delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

In vista poi della predisposizione di un testo unico sulla montagna sarebbe altresì auspicabile che la Regione si faccia carico anche di un lavoro più puntuale sugli incentivi e le agevolazioni ad oggi esistenti nelle misure regionali, ordinato a una mappatura completa degli strumenti finalizzata a conoscerne l'efficacia.

## Bibliografia

- Carrer M. (2018), *Diritto e montagna. Elementi per un'indagine costituzionale*, Aracne editore.
- Carrer M. (2018) *La sussidiarietà alla prova delle zone montane*, Bergamo University Press.
- Carrer M. (2019) *Un problema di costruzione giuridica: le zone montane di cui all'art. 44, co. 2° Cost*, Forumcostituzionale.it.
- Carrer M. Zilio E. Giorgi A. (2019) *Omnis definitio periculosa est. Il problema della definizione di montagna nel diritto. Riflessioni a partire da uno studio sull'imprenditoria giovanile*, Ambientediritto.it.
- Cerea G. Marcantoni A. (a cura di) (2016) *La montagna perduta*, Franco Angeli.
- Dal Bianco A. Secomandi R. (2017), *Politiche e risorse regionali per lo sviluppo della montagna lombarda* pp. 213-234 in Ferlaino F., Iacobucci D., Tesauo C. (2017) *Quali confini? Territori tra identità e integrazione internazionale*. Franco Angeli Milano.
- Dal Bianco A., Secomandi R. (2018), *L'avvicinamento dei territori montani a quelli di pianura: quale ruolo di Regione Lombardia?*, paper per la XXXIX Conferenza scientifica annuale AISRe, Bolzano, 17-19 Settembre 2018.
- Di Giacomo Russo B. Songini L. (2015), *La specificità montana. Analisi giuridica ed economica*, Editoriale scientifica.
- Desideri C. (1976) *Montagna (legislazione e amministrazione)*, Enciclopedia del diritto, vol. XXVI, Giuffrè.
- Ervet (2013), *Le montagne regionali: caratterizzazione e opportunità di sviluppo*, Bologna.
- Éupolis Lombardia (2012), *Aree periferiche in Lombardia: specificità e prospettive*. Rapporto Finale.

Iommi S., Marinari D. (2017), *Aree montane, aree interne, aree fragili. Partizioni non coincidenti*, Regione Toscana Contributi.

IRES Piemonte (2008), *Classificazione della marginalità dei piccoli comuni del Piemonte*, IRES Wp 2008.

IRES Piemonte (2019), *Le montagne del Piemonte 2019*.

ISSIRFA –CNR (2017), *Analisi della normativa inerente ai territori montani*, Progetto finanziato dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Marchetti G. (2019) L'art. 44 u.c. della Costituzione. Quale valorizzazione delle zone montane? *Federalismi*, n. 5, 2019.

Merloni F. (1990) *Montagna*, Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XXIII.

Piazza S., Bedin C. (2018), *Analisi della Misura di Agevolazione Irap per i Comuni ad elevata marginalità in Piemonte: una politica "per tutti e per nessuno"?*, Paper presentato alla conferenza XXXIX Aisre Conferenza Italiana di Scienze Regionali, Bolzano.

Unioni Piccoli Artigiani della Provincia di Belluno (2012), *Libro Bianco sulla Montagna Veneta*.

## Appendice

*Tabella A1: Elenco delle Comunità Montane in Lombardia e comuni sede della Comunità Montana.*

<i>Comunità Montana</i>	<i>Sede della Comunità montana</i>	
	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
Oltrepo Pavese	Varzi	Pavia
Alto Garda Bresciano	Gargnano	Brescia
Valle Sabbia	Vestone	Brescia
Valle Trompia	Gardone Val Trompia	Brescia
Valle Camonica	Breno	Brescia
Sebino Bresciano	Sale Marasino	Brescia
Laghi Bergamaschi	Lovere	Bergamo
Valle Seriana	Clusone	Bergamo
Scalve	Vilminore di Scalve	Bergamo
Valle Brembana	Piazza Brembana	Bergamo
Valle Imagna	S. Omobono Terme	Bergamo
Lario Orientale - Valle San Martino	Galbiate	Lecco
Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera	Barzio	Lecco
Triangolo Lariano	Canzo	Como
Lario Intelvese	San Fedele Intelvi	Como
Valli del Lario e del Ceresio	Gravedona ed Uniti	Como
Alta Valtellina	Bormio	Sondrio
Valtellina di Tirano	Tirano	Sondrio
Valtellina di Sondrio	Sondrio	Sondrio
Valtellina di Morbegno	Morbegno	Sondrio
Valchiavenna	Chiavenna	Sondrio
Piambello	Arcisate	Varese
Valli del Verbano	Cassano Valcuvia	Varese

*Tabella A2 – Elenco dei comuni montani.*

<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>	<b>Zona montana</b>
Bagnaria	Pavia	Oltrepo Pavese
Borgo Priolo	Pavia	Oltrepo Pavese
Borgoratto Mormorolo	Pavia	Oltrepo Pavese
Brallo di Pregola	Pavia	Oltrepo Pavese
Cecima	Pavia	Oltrepo Pavese
Fortunago	Pavia	Oltrepo Pavese
Godiasco Salice Terme	Pavia	Oltrepo Pavese
Menconico	Pavia	Oltrepo Pavese
Montalto Pavese	Pavia	Oltrepo Pavese
Montesegale	Pavia	Oltrepo Pavese
Ponte Nizza	Pavia	Oltrepo Pavese
Rocca Susella	Pavia	Oltrepo Pavese
Romagnese	Pavia	Oltrepo Pavese
Ruino	Pavia	Oltrepo Pavese

Le agevolazioni finanziarie a sostegno di popolazioni e imprese nelle aree montane

<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>	<b>Zona montana</b>
Santa Margherita di Staffora	Pavia	Oltrepo Pavese
Val di Nizza	Pavia	Oltrepo Pavese
Valverde	Pavia	Oltrepo Pavese
Varzi	Pavia	Oltrepo Pavese
Zavattarello	Pavia	Oltrepo Pavese
Gardone Riviera	Brescia	Alto Garda Bresciano
Gargnano	Brescia	Alto Garda Bresciano
Limone sul Garda	Brescia	Alto Garda Bresciano
Magasa	Brescia	Alto Garda Bresciano
Salò	Brescia	Alto Garda Bresciano
Tignale	Brescia	Alto Garda Bresciano
Toscolano-Maderno	Brescia	Alto Garda Bresciano
Tremosine sul Garda	Brescia	Alto Garda Bresciano
Valvestino	Brescia	Alto Garda Bresciano
Agnosine	Brescia	Valle Sabbia
Anfo	Brescia	Valle Sabbia
Bagolino	Brescia	Valle Sabbia
Barghe	Brescia	Valle Sabbia
Bione	Brescia	Valle Sabbia
Capovalle	Brescia	Valle Sabbia
Casto	Brescia	Valle Sabbia
Gavardo	Brescia	Valle Sabbia
Idro	Brescia	Valle Sabbia
Lavenone	Brescia	Valle Sabbia
Mura	Brescia	Valle Sabbia
Odolo	Brescia	Valle Sabbia
Paitone	Brescia	Valle Sabbia
Pertica Alta	Brescia	Valle Sabbia
Pertica Bassa	Brescia	Valle Sabbia
Preseglie	Brescia	Valle Sabbia
Provaglio Val Sabbia	Brescia	Valle Sabbia
Roè Volciano	Brescia	Valle Sabbia
Sabbio Chiese	Brescia	Valle Sabbia
Serle	Brescia	Valle Sabbia
Treviso Bresciano	Brescia	Valle Sabbia
Vallio Terme	Brescia	Valle Sabbia
Vestone	Brescia	Valle Sabbia
Villanuova sul Clisi	Brescia	Valle Sabbia
Vobarno	Brescia	Valle Sabbia
Bovegno	Brescia	Valle Trompia
Bovezzo	Brescia	Valle Trompia
Brione	Brescia	Valle Trompia
Caino	Brescia	Valle Trompia
Collio	Brescia	Valle Trompia
Concesio	Brescia	Valle Trompia
Gardone Val Trompia	Brescia	Valle Trompia
Irma	Brescia	Valle Trompia
Lodrino	Brescia	Valle Trompia
Lumezzane	Brescia	Valle Trompia
Marcheno	Brescia	Valle Trompia
Marmentino	Brescia	Valle Trompia
Nave	Brescia	Valle Trompia
Pezzaze	Brescia	Valle Trompia
Polaveno	Brescia	Valle Trompia

<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>	<b>Zona montana</b>
Sarezzo	Brescia	Valle Trompia
Tavernole sul Mella	Brescia	Valle Trompia
Villa Carcina	Brescia	Valle Trompia
Angolo Terme	Brescia	Valle Camonica
Artogne	Brescia	Valle Camonica
Berzo Demo	Brescia	Valle Camonica
Berzo Inferiore	Brescia	Valle Camonica
Bienno	Brescia	Valle Camonica
Borno	Brescia	Valle Camonica
Braone	Brescia	Valle Camonica
Breno	Brescia	Valle Camonica
Capo di Ponte	Brescia	Valle Camonica
Cedegolo	Brescia	Valle Camonica
Cerveno	Brescia	Valle Camonica
Ceto	Brescia	Valle Camonica
Cevo	Brescia	Valle Camonica
Cimbergo	Brescia	Valle Camonica
Cividate Camuno	Brescia	Valle Camonica
Corteno Golgi	Brescia	Valle Camonica
Darfo Boario Terme	Brescia	Valle Camonica
Edolo	Brescia	Valle Camonica
Esine	Brescia	Valle Camonica
Gianico	Brescia	Valle Camonica
Incudine	Brescia	Valle Camonica
Losine	Brescia	Valle Camonica
Lozio	Brescia	Valle Camonica
Malegno	Brescia	Valle Camonica
Malonno	Brescia	Valle Camonica
Monno	Brescia	Valle Camonica
Niardo	Brescia	Valle Camonica
Ono San Pietro	Brescia	Valle Camonica
Ossimo	Brescia	Valle Camonica
Paisco Loveno	Brescia	Valle Camonica
Paspardo	Brescia	Valle Camonica
Pian Camuno	Brescia	Valle Camonica
Ponte di Legno	Brescia	Valle Camonica
Prestine	Brescia	Valle Camonica
Saviore dell'Adamello	Brescia	Valle Camonica
Sellero	Brescia	Valle Camonica
Sonico	Brescia	Valle Camonica
Temù	Brescia	Valle Camonica
Veza d'Oglio	Brescia	Valle Camonica
Vione	Brescia	Valle Camonica
Piancogno	Brescia	Valle Camonica
Iseo	Brescia	Sebino Bresciano
Marone	Brescia	Sebino Bresciano
Monte Isola	Brescia	Sebino Bresciano
Monticelli Brusati	Brescia	Sebino Bresciano
Ome	Brescia	Sebino Bresciano
Pisogne	Brescia	Sebino Bresciano
Sale Marasino	Brescia	Sebino Bresciano
Sulzano	Brescia	Sebino Bresciano
Zone	Brescia	Sebino Bresciano
Adrara San Martino	Bergamo	Laghi Bergamaschi

Le agevolazioni finanziarie a sostegno di popolazioni e imprese nelle aree montane

<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>	<b>Zona montana</b>
Adrara San Rocco	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Berzo San Fermo	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Bianzano	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Borgo di Terzo	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Bossico	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Casazza	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Castro	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Cenate Sopra	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Costa Volpino	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Credaro	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Endine Gaiano	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Entratico	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Fonteno	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Foresto Sparso	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Gandosso	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Gaverina Terme	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Grone	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Lovere	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Luzzana	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Monasterolo del Castello	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Parzanica	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Pianico	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Predore	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Ranzanico	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Riva di Solto	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Rogno	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Sarnico	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Solto Collina	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Sovere	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Spinone al Lago	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Tavernola Bergamasca	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Trescore Balneario	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Viadanica	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Vigano San Martino	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Vigolo	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Villongo	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Zandobbio	Bergamo	Laghi Bergamaschi
Albino	Bergamo	Valle Seriana
Alzano Lombardo	Bergamo	Valle Seriana
Ardesio	Bergamo	Valle Seriana
Aviatico	Bergamo	Valle Seriana
Casnigo	Bergamo	Valle Seriana
Castione della Presolana	Bergamo	Valle Seriana
Cazzano Sant'Andrea	Bergamo	Valle Seriana
Cene	Bergamo	Valle Seriana
Cerete	Bergamo	Valle Seriana
Clusone	Bergamo	Valle Seriana
Colzate	Bergamo	Valle Seriana
Fino del Monte	Bergamo	Valle Seriana
Fiorano al Serio	Bergamo	Valle Seriana
Gandellino	Bergamo	Valle Seriana
Gandino	Bergamo	Valle Seriana
Gazzaniga	Bergamo	Valle Seriana
Gorno	Bergamo	Valle Seriana

<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>	<b>Zona montana</b>
Gromo	Bergamo	Valle Seriana
Leffe	Bergamo	Valle Seriana
Nembro	Bergamo	Valle Seriana
Oltressenda Alta	Bergamo	Valle Seriana
Oneta	Bergamo	Valle Seriana
Onore	Bergamo	Valle Seriana
Parre	Bergamo	Valle Seriana
Peia	Bergamo	Valle Seriana
Piario	Bergamo	Valle Seriana
Ponte Nossa	Bergamo	Valle Seriana
Pradalunga	Bergamo	Valle Seriana
Premolo	Bergamo	Valle Seriana
Ranica	Bergamo	Valle Seriana
Rovetta	Bergamo	Valle Seriana
Selvino	Bergamo	Valle Seriana
Songavazzo	Bergamo	Valle Seriana
Valbondione	Bergamo	Valle Seriana
Valgoglio	Bergamo	Valle Seriana
Vertova	Bergamo	Valle Seriana
Villa di Serio	Bergamo	Valle Seriana
Villa d'Ogna	Bergamo	Valle Seriana
Azzone	Bergamo	Scalve
Colere	Bergamo	Scalve
Schilpario	Bergamo	Scalve
Vilminore di Scalve	Bergamo	Scalve
Averara	Bergamo	Valle Brembana
Blello	Bergamo	Valle Brembana
Bracca	Bergamo	Valle Brembana
Branzi	Bergamo	Valle Brembana
Brembilla	Bergamo	Valle Brembana
Camerata Cornello	Bergamo	Valle Brembana
Carona	Bergamo	Valle Brembana
Cassiglio	Bergamo	Valle Brembana
Cusio	Bergamo	Valle Brembana
Dossena	Bergamo	Valle Brembana
Foppolo	Bergamo	Valle Brembana
Gerosa	Bergamo	Valle Brembana
Isola di Fondra	Bergamo	Valle Brembana
Lenna	Bergamo	Valle Brembana
Mezzoldo	Bergamo	Valle Brembana
Moio de' Calvi	Bergamo	Valle Brembana
Olmo al Brembo	Bergamo	Valle Brembana
Oltre il Colle	Bergamo	Valle Brembana
Ornica	Bergamo	Valle Brembana
Piazza Brembana	Bergamo	Valle Brembana
Piazzatorre	Bergamo	Valle Brembana
Piazzolo	Bergamo	Valle Brembana
Roncobello	Bergamo	Valle Brembana
San Giovanni Bianco	Bergamo	Valle Brembana
San Pellegrino Terme	Bergamo	Valle Brembana
Santa Brigida	Bergamo	Valle Brembana
Sedrina	Bergamo	Valle Brembana
Serina	Bergamo	Valle Brembana
Taleggio	Bergamo	Valle Brembana

Le agevolazioni finanziarie a sostegno di popolazioni e imprese nelle aree montane

<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>	<b>Zona montana</b>
Ubiale Clanezzo	Bergamo	Valle Brembana
Valleve	Bergamo	Valle Brembana
Valnegra	Bergamo	Valle Brembana
Valtorta	Bergamo	Valle Brembana
Vedeseta	Bergamo	Valle Brembana
Zogno	Bergamo	Valle Brembana
Costa Serina	Bergamo	Valle Brembana
Algua	Bergamo	Valle Brembana
Cornalba	Bergamo	Valle Brembana
Val Brembilla	Bergamo	Valle Brembana
Almenno San Bartolomeo	Bergamo	Valle Imagna
Almenno San Salvatore	Bergamo	Valle Imagna
Bedulita	Bergamo	Valle Imagna
Berbenno	Bergamo	Valle Imagna
Brumano	Bergamo	Valle Imagna
Capizzone	Bergamo	Valle Imagna
Corna Imagna	Bergamo	Valle Imagna
Costa Valle Imagna	Bergamo	Valle Imagna
Fuipiano Valle Imagna	Bergamo	Valle Imagna
Locatello	Bergamo	Valle Imagna
Palazzago	Bergamo	Valle Imagna
Roncola	Bergamo	Valle Imagna
Rota d'Imagna	Bergamo	Valle Imagna
Sant'Omobono Terme	Bergamo	Valle Imagna
Strozza	Bergamo	Valle Imagna
Valsecca	Bergamo	Valle Imagna
Sant'Omobono Terme	Bergamo	Valle Imagna
Caprino Bergamasco	Bergamo	Lario Orientale - Valle San Martino
Cisano Bergamasco	Bergamo	Lario Orientale - Valle San Martino
Pontida	Bergamo	Lario Orientale - Valle San Martino
Torre de' Busi	Bergamo	Lario Orientale - Valle San Martino
Abbadia Lariana	Lecco	Lario Orientale - Valle San Martino
Ballabio	Lecco	Lario Orientale - Valle San Martino
Calolziocorte	Lecco	Lario Orientale - Valle San Martino
Carenno	Lecco	Lario Orientale - Valle San Martino
Cesana Brianza	Lecco	Lario Orientale - Valle San Martino
Civate	Lecco	Lario Orientale - Valle San Martino
Colle Brianza	Lecco	Lario Orientale - Valle San Martino
Ello	Lecco	Lario Orientale - Valle San Martino
Erve	Lecco	Lario Orientale - Valle San Martino
Galbiate	Lecco	Lario Orientale - Valle San Martino
Garlate	Lecco	Lario Orientale - Valle San Martino
Lierna	Lecco	Lario Orientale - Valle San Martino
Malgrate	Lecco	Lario Orientale - Valle San Martino
Mandello del Lario	Lecco	Lario Orientale - Valle San Martino
Monte Marenzo	Lecco	Lario Orientale - Valle San Martino
Olginate	Lecco	Lario Orientale - Valle San Martino
Oliveto Lario	Lecco	Lario Orientale - Valle San Martino
Pescate	Lecco	Lario Orientale - Valle San Martino
Suello	Lecco	Lario Orientale - Valle San Martino
Torre de' Busi	Lecco	Lario Orientale - Valle San Martino
Valgrehentino	Lecco	Lario Orientale - Valle San Martino
Valmadrera	Lecco	Lario Orientale - Valle San Martino
Vercurago	Lecco	Lario Orientale - Valle San Martino

<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>	<b>Zona montana</b>
Barzio	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Bellano	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Casargo	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Cassina Valsassina	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Colico	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Cortenova	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Crandola Valsassina	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Cremeno	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Dervio	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Dorio	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Esino Lario	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Introbio	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Introzzo	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Margno	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Moggio	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Morterone	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Pagnona	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Parlasco	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Pasturo	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Perledo	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Premana	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Primaluna	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Sueglio	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Taceno	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Tremenico	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Varenna	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Vendrogno	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Vestreno	Lecco	Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera
Albavilla	Como	Triangolo Lariano
Albese con Cassano	Como	Triangolo Lariano
Asso	Como	Triangolo Lariano
Barni	Como	Triangolo Lariano
Bellagio	Como	Triangolo Lariano
Blevio	Como	Triangolo Lariano
Brunate	Como	Triangolo Lariano
Caglio	Como	Triangolo Lariano
Canzo	Como	Triangolo Lariano
Caslino d'Erba	Como	Triangolo Lariano
Castelmarte	Como	Triangolo Lariano
Civenna	Como	Triangolo Lariano
Erba	Como	Triangolo Lariano
Eupilio	Como	Triangolo Lariano
Faggeto Lario	Como	Triangolo Lariano
Lasnigo	Como	Triangolo Lariano
Lezzeno	Como	Triangolo Lariano
Longone al Segrino	Como	Triangolo Lariano
Magreglio	Como	Triangolo Lariano
Nesso	Como	Triangolo Lariano
Pognana Lario	Como	Triangolo Lariano
Ponte Lambro	Como	Triangolo Lariano
Proserpio	Como	Triangolo Lariano
Pusiano	Como	Triangolo Lariano
Rezzago	Como	Triangolo Lariano
Sormano	Como	Triangolo Lariano

Le agevolazioni finanziarie a sostegno di popolazioni e imprese nelle aree montane

<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>	<b>Zona montana</b>
Tavernerio	Como	Triangolo Lariano
Torno	Como	Triangolo Lariano
Valbrona	Como	Triangolo Lariano
Veleso	Como	Triangolo Lariano
Zelbio	Como	Triangolo Lariano
Bellagio	Como	Triangolo Lariano
Argegno	Como	Lario Intelvese
Blessagno	Como	Lario Intelvese
Brienno	Como	Lario Intelvese
Carate Urio	Como	Lario Intelvese
Casasco d'Intelvi	Como	Lario Intelvese
Castiglione d'Intelvi	Como	Lario Intelvese
Cerano d'Intelvi	Como	Lario Intelvese
Cernobbio	Como	Lario Intelvese
Claino con Osteno	Como	Lario Intelvese
Colonno	Como	Lario Intelvese
Dizzasco	Como	Lario Intelvese
Griante	Como	Lario Intelvese
Laglio	Como	Lario Intelvese
Laino	Como	Lario Intelvese
Lanzo d'Intelvi	Como	Lario Intelvese
Lenno	Como	Lario Intelvese
Mezzegra	Como	Lario Intelvese
Moltrasio	Como	Lario Intelvese
Ossuccio	Como	Lario Intelvese
Pellio Intelvi	Como	Lario Intelvese
Pigra	Como	Lario Intelvese
Ponna	Como	Lario Intelvese
Ramponio Verna	Como	Lario Intelvese
Sala Comacina	Como	Lario Intelvese
San Fedele Intelvi	Como	Lario Intelvese
Schignano	Como	Lario Intelvese
Tremezzo	Como	Lario Intelvese
Tremezzina	Como	Lario Intelvese
Alta Valle Intelvi	Como	Lario Intelvese
Centro Valle Intelvi	Como	Lario Intelvese
Bene Lario	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Carlazzo	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Cavargna	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Consiglio di Rumo	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Corrido	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Cremia	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Cusino	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Domaso	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Dongo	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Dosso del Liro	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Garzeno	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Gera Lario	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Germasino	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Grandola ed Uniti	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Gravedona	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Livo	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Menaggio	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Montemezzo	Como	Valli del Lario e del Ceresio

<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>	<b>Zona montana</b>
Musso	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Peglio	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Pianello del Lario	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Plesio	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Porlezza	Como	Valli del Lario e del Ceresio
San Bartolomeo Val Cavargna	Como	Valli del Lario e del Ceresio
San Nazzaro Val Cavargna	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Sorico	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Stazzona	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Trezzone	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Val Rezzo	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Valsolda	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Vercana	Como	Valli del Lario e del Ceresio
San Siro	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Gravedona ed Uniti	Como	Valli del Lario e del Ceresio
Bormio	Sondrio	Alta Valtellina
Livigno	Sondrio	Alta Valtellina
Sondalo	Sondrio	Alta Valtellina
Valdidentro	Sondrio	Alta Valtellina
Valdisotto	Sondrio	Alta Valtellina
Valfurva	Sondrio	Alta Valtellina
Aprica	Sondrio	Valtellina di Tirano
Bianzone	Sondrio	Valtellina di Tirano
Grosio	Sondrio	Valtellina di Tirano
Grosotto	Sondrio	Valtellina di Tirano
Lovero	Sondrio	Valtellina di Tirano
Mazzo di Valtellina	Sondrio	Valtellina di Tirano
Sernio	Sondrio	Valtellina di Tirano
Teglio	Sondrio	Valtellina di Tirano
Tirano	Sondrio	Valtellina di Tirano
Tovo di Sant'Agata	Sondrio	Valtellina di Tirano
Vervio	Sondrio	Valtellina di Tirano
Villa di Tirano	Sondrio	Valtellina di Tirano
Albosaggia	Sondrio	Valtellina di Sondrio
Berbenno di Valtellina	Sondrio	Valtellina di Sondrio
Caiolo	Sondrio	Valtellina di Sondrio
Caspoggio	Sondrio	Valtellina di Sondrio
Castello dell'Acqua	Sondrio	Valtellina di Sondrio
Castione Andevenno	Sondrio	Valtellina di Sondrio
Cedrasco	Sondrio	Valtellina di Sondrio
Chiesa in Valmalenco	Sondrio	Valtellina di Sondrio
Chiuro	Sondrio	Valtellina di Sondrio
Colorina	Sondrio	Valtellina di Sondrio
Faedo Valtellino	Sondrio	Valtellina di Sondrio
Fusine	Sondrio	Valtellina di Sondrio
Lanzada	Sondrio	Valtellina di Sondrio
Montagna in Valtellina	Sondrio	Valtellina di Sondrio
Piateda	Sondrio	Valtellina di Sondrio
Poggiridenti	Sondrio	Valtellina di Sondrio
Ponte in Valtellina	Sondrio	Valtellina di Sondrio
Postalesio	Sondrio	Valtellina di Sondrio
Spriana	Sondrio	Valtellina di Sondrio
Torre di Santa Maria	Sondrio	Valtellina di Sondrio
Tresivio	Sondrio	Valtellina di Sondrio

Le agevolazioni finanziarie a sostegno di popolazioni e imprese nelle aree montane

<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>	<b>Zona montana</b>
Albaredo per San Marco	Sondrio	Valtellina di Morbegno
Andalo Valtellino	Sondrio	Valtellina di Morbegno
Ardenno	Sondrio	Valtellina di Morbegno
Bema	Sondrio	Valtellina di Morbegno
Buglio in Monte	Sondrio	Valtellina di Morbegno
Cercino	Sondrio	Valtellina di Morbegno
Cino	Sondrio	Valtellina di Morbegno
Civo	Sondrio	Valtellina di Morbegno
Cosio Valtellino	Sondrio	Valtellina di Morbegno
Dazio	Sondrio	Valtellina di Morbegno
Delebio	Sondrio	Valtellina di Morbegno
Dubino	Sondrio	Valtellina di Morbegno
Forcola	Sondrio	Valtellina di Morbegno
Gerola Alta	Sondrio	Valtellina di Morbegno
Mantello	Sondrio	Valtellina di Morbegno
Mello	Sondrio	Valtellina di Morbegno
Morbegno	Sondrio	Valtellina di Morbegno
Pedesina	Sondrio	Valtellina di Morbegno
Piantedo	Sondrio	Valtellina di Morbegno
Rasura	Sondrio	Valtellina di Morbegno
Rogolo	Sondrio	Valtellina di Morbegno
Talamona	Sondrio	Valtellina di Morbegno
Tartano	Sondrio	Valtellina di Morbegno
Traona	Sondrio	Valtellina di Morbegno
Val Masino	Sondrio	Valtellina di Morbegno
Campodolcino	Sondrio	Valchiavenna
Chiavenna	Sondrio	Valchiavenna
Gordona	Sondrio	Valchiavenna
Madesimo	Sondrio	Valchiavenna
Menarola	Sondrio	Valchiavenna
Mese	Sondrio	Valchiavenna
Novate Mezzola	Sondrio	Valchiavenna
Piuro	Sondrio	Valchiavenna
Prata Campportaccio	Sondrio	Valchiavenna
Samolaco	Sondrio	Valchiavenna
San Giacomo Filippo	Sondrio	Valchiavenna
Verceia	Sondrio	Valchiavenna
Villa di Chiavenna	Sondrio	Valchiavenna
Arcisate	Varese	Piambello
Bedero Valcuvia	Varese	Piambello
Besano	Varese	Piambello
Bisuschio	Varese	Piambello
Brusimpiano	Varese	Piambello
Cadegliano-Viconago	Varese	Piambello
Cantello	Varese	Piambello
Clivio	Varese	Piambello
Cremenaga	Varese	Piambello
Cuasso al Monte	Varese	Piambello
Cugliate-Fabiasco	Varese	Piambello
Cunardo	Varese	Piambello
Induno Olona	Varese	Piambello
Lavena Ponte Tresa	Varese	Piambello
Marchirolo	Varese	Piambello
Marzio	Varese	Piambello

<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>	<b>Zona montana</b>
Porto Ceresio	Varese	Piambello
Saltrio	Varese	Piambello
Valganna	Varese	Piambello
Viggiù	Varese	Piambello
Agra	Varese	Valli del Verbano
Azzio	Varese	Valli del Verbano
Brenta	Varese	Valli del Verbano
Brezzo di Bedero	Varese	Valli del Verbano
Brinzio	Varese	Valli del Verbano
Brissago-Valtravaglia	Varese	Valli del Verbano
Casalzuigno	Varese	Valli del Verbano
Cassano Valcuvia	Varese	Valli del Verbano
Castello Cabiaglio	Varese	Valli del Verbano
Castelveccana	Varese	Valli del Verbano
Cittiglio	Varese	Valli del Verbano
Cocquio-Trevisago	Varese	Valli del Verbano
Curiglia con Monteviasco	Varese	Valli del Verbano
Cuveglia	Varese	Valli del Verbano
Cuvio	Varese	Valli del Verbano
Dumenza	Varese	Valli del Verbano
Duno	Varese	Valli del Verbano
Ferrera di Varese	Varese	Valli del Verbano
Gavirate	Varese	Valli del Verbano
Gemonio	Varese	Valli del Verbano
Germignaga	Varese	Valli del Verbano
Grantola	Varese	Valli del Verbano
Laveno-Mombello	Varese	Valli del Verbano
Luino	Varese	Valli del Verbano
Maccagno	Varese	Valli del Verbano
Masciago Primo	Varese	Valli del Verbano
Mesenzana	Varese	Valli del Verbano
Montegrino Valtravaglia	Varese	Valli del Verbano
Orino	Varese	Valli del Verbano
Pino sulla Sponda del Lago Maggiore	Varese	Valli del Verbano
Porto Valtravaglia	Varese	Valli del Verbano
Rancio Valcuvia	Varese	Valli del Verbano
Tronzano Lago Maggiore	Varese	Valli del Verbano
Veddasca	Varese	Valli del Verbano
Maccagno con Pino e Veddasca	Varese	Valli del Verbano

